SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 57

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 10 marzo 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETO 5 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Katarzyna Anna Czyź, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista. *(10A02131)*

DECRETO 5 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Nicoleta-Ionela Despa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in ortopedia e traumatologia. *(10A02132)*

DECRETO 5 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Irina Simon, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico. *(10A02133)*

DECRETO 5 febbraio 2010.

Riconoscimento, al sig. Karl Sterzik, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico. *(10A02134)*

DECRETO 5 febbraio 2010.

Riconoscimento, al sig. Jürgen Möller, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico. *(10A02135)*

DECRETO 5 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Cécile Linard, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico. *(10A02136)*

DECRETO 5 febbraio 2010.

Riconoscimento, al sig. Rupert Mair, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico. *(10A02137)*

DECRETO 5 febbraio 2010.

Riconoscimento, al sig. Eduard Logher, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico. *(10A02138)*

DECRETO 5 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Doris Simmerle, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di veterinario. *(10A02139)*

DECRETO 5 febbraio 2010.

Riconoscimento, al sig. Armin Frank Schuber, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. *(10A02140)*

DECRETO 5 febbraio 2010.

Riconoscimento, al sig. István Sándor Röthi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. *(10A02141)*

DECRETO 5 febbraio 2010.

Riconoscimento, al sig. Andrea Pinal Seoane, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di veterinario. *(10A02142)*

DECRETO 5 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Claudia Petroni, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico. *(10A02143)*

DECRETO 5 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Adrienn Biczó, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. *(10A02144)*

DECRETO 5 febbraio 2010.

Riconoscimento, al sig. Lucian Babiceanu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. *(10A02145)*

DECRETO 5 febbraio 2010.

Riconoscimento, al sig. Isam Al-Anani, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico. *(10A02146)*

DECRETO 5 febbraio 2010.

Riconoscimento, al sig. Bogdan Pavel Danila, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico. *(10A02147)*

DECRETO 5 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Claudia Florina Bogdan, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico. *(10A02148)*

DECRETO 5 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Anna Magdalena Bruzi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. *(10A02149)*

DECRETO 5 febbraio 2010.

Riconoscimento, al sig. Klaus Eisendle, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico. *(10A02150)*

DECRETO 5 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Marina Endrjievschi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico. *(10A02151)*

DECRETO 5 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Lourdes García Suárez, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista. *(10A02152)*

DECRETO 5 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Susanne Esche Belke, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico. *(10A02153)*

DECRETO 5 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Nora Katharina Heerich, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico. *(10A02154)*

DECRETO 5 febbraio 2010.

Riconoscimento, al sig. Giani Catalin Huci, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico. *(10A02155)*

DECRETO 5 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Alicia Llado Puigdemont, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico. *(10A02156)*

DECRETO 5 febbraio 2010.

Riconoscimento, al sig. Franz Past, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. *(10A02157)*

DECRETO 5 febbraio 2010.

Riconoscimento, al sig. Stefan Kainz, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in medicina interna. *(10A02158)*

DECRETO 5 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Dominika Anna Iwaniszyn, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico. *(10A02159)*

DECRETO 5 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Camelia Georgeta Corlatanu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico. *(10A02160)*

DECRETO 5 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Emanuela Monica Huci, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico. *(10A02161)*

DECRETO 8 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Antony Eben, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02162)*

DECRETO 8 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Mathew Greeshma, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02163)*

DECRETO 8 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Josna Jose, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02164)*

DECRETO 8 febbraio 2010.

Riconoscimento, al sig. Nelson Joseph, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02165)*

DECRETO 8 febbraio 2010.

Riconoscimento, al sig. Varghese Sible, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02166)*

DECRETO 8 febbraio 2010.

Riconoscimento, al sig. Guruputranavar Umesh Shivanand, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02167)*

DECRETO 8 febbraio 2010.

Riconoscimento, al sig. Anil Murali, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02168)*

DECRETO 8 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Tasayco Gomez Evelyn Pamela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02169)*

DECRETO 8 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Garcia Rivera Vanesa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia dela professione di infermiere. *(10A02170)*

DECRETO 8 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Ladron De Guevara Mora Karen Yuliana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02171)*

DECRETO 8 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Rivera Quispe Sabina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02172)*

DECRETO 8 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Diaz Astochado Maria Rosario De Fatima, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02173)*

DECRETO 8 febbraio 2010.

Riconoscimento, al sig. Soldevilla Cuba Jilmer, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02174)*

DECRETO 8 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Carhuapoma Lizana Doris, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02175)*

DECRETO 8 febbraio 2010.

Modifica del decreto relativo al riconoscimento, alla sig.ra Salas Guillen Mariela Roxana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02176)*

DECRETO 8 febbraio 2010.

Riconoscimento, al sig. Rattenni Falco Ugo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di operatore socio-sanitario. *(10A02177)*

DECRETO 8 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Krasteva Gergana Vasileva, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02178)*

DECRETO 8 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Hagia Erika, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02179)*

DECRETO 8 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Brushchenko Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02180)*

DECRETO 8 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Imperial Ros Encarnacion, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02181)*

DECRETO 8 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Nedbalkova' Sandra, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02182)*

DECRETO 8 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Mesko' Ibolya, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02183)*

DECRETO 8 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Keller Attilanè Plank Gyongyi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02200)*

DECRETO 9 febbraio 2010.

Riconoscimento, al sig. Milivojevic Vladimir, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02184)*

DECRETO 10 febbraio 2010.

Riconoscimento, al sig. Rommel Jadaan, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in medicina interna. *(10A02185)*

DECRETO 10 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Karin Beutel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di pediatra. *(10A02186)*

DECRETO 10 febbraio 2010.

Riconoscimento, al sig. Grigoras Adrian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02187)*

DECRETO 10 febbraio 2010.

Riconoscimento, al sig. Gavriluta Neagu Cristinel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02188)*

DECRETO 10 febbraio 2010.

Riconoscimento, al sig. John Jaison, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02189)*

DECRETO 10 febbraio 2010.

Riconoscimento, al sig. John Joshy Denny, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02190)*

DECRETO 10 febbraio 2010.

Riconoscimento, al sig. Koyakkeel Sreejith, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02191)*

DECRETO 10 febbraio 2010.

Riconoscimento, al sig. Jose Aby, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02192)*

DECRETO 10 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Cherumthadom George Jisha, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02193)*

DECRETO 10 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Sini Kandachalil Thomas, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02194)*

DECRETO 10 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra John Roona, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02195)*

DECRETO 10 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Sony Soumya, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02196)*

DECRETO 10 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Dsouza Reema Zarina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02197)*

DECRETO 10 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Antony Joseph Sophi Amargarate Irudayarani, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02198)*

DECRETO 10 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Firicel Constantina Ramona, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02199)*

DECRETO 10 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Goantă Veronica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02201)*

DECRETO 10 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Vararu Luca Alina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02202)*

DECRETO 10 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Udrescu Angela Ramona, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A02203)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 gennaio 2010, n. **34**.

Regolamento recante organizzazione e funzionamento del Centro per i libri e la lettura, a norma dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio;

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in data 28 ottobre 2005, con il quale è stato istituito l'Istituto per il libro;

Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 15;

Visto l'articolo 2, comma 409, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91, ed in particolare l'articolo 2, comma 1;

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in data 20 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 10 agosto 2009, recante articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in data 28 luglio 2009, con il quale è stata definita la graduazione delle funzioni dirigenziali di seconda fascia, in linea con la nuova articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale, adottata con il citato decreto ministeriale 20 luglio 2009;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Sentito il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 2009;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 novembre 2009;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009;

Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Centro per il libro e la lettura

1. Il Centro per il libro e la lettura, di seguito denominato «CLL», con sede in Roma, è Istituto che afferisce alla Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore; esso gode di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni.

2. Il dirigente preposto al CLL assume il titolo di direttore, è responsabile dell'attività del CLL e del conseguimento degli obiettivi ed adotta i provvedimenti di attuazione dei programmi e della spesa coordinando le attività del CLL medesimo. Ad esso spetta il trattamento economico previsto dall'articolo 24, comma 2, del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Il conferimento dell'incarico di direzione del CLL è disposto secondo le procedure richiamate nell'articolo 15, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni.

3. Al conseguimento dei fini istituzionali il CLL provvede con le risorse finanziarie iscritte in bilancio, derivanti da ordini di pagamento della Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore, dall'utilizzo dei beni e degli spazi del CLL, dai proventi collegati allo svolgimento delle funzioni e dalle attività di promozione, pubblicazione, consulenza e collaborazione con soggetti pubblici e privati, dai contributi di amministrazioni ed enti pubblici e privati italiani, comunitari, nonché di organizzazioni internazionali finalizzati ad attività rientranti tra i propri compiti istituzionali incluse le attività di studio e di ricerca, da erogazioni liberali. In particolare il CLL può effettuare prestazioni a pagamento a favore di terzi, può richiedere contributi sotto forma di quote di iscrizione per i corsi ed i seminari di formazione e aggiornamento, per i congressi, i convegni e le altre manifestazioni che esso organizza.

4. Il CLL può istituire borse di studio e di ricerca.

Art. 2.

Compiti istituzionali

1. Compito del CLL è quello di attuare politiche di diffusione del libro e della lettura in Italia, nonché di promozione del libro italiano, della cultura e degli autori italiani all'estero.

2. Nello svolgimento dei compiti il CLL collabora con le amministrazioni pubbliche, le istituzioni territoriali e con i soggetti privati che operano nella filiera del libro.

3. Il CLL, in particolare:

a) incentiva l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di programmi editoriali tematici, volti in particolare a valorizzare le opere di saggistica, di narrativa e di poesia di autori contemporanei, italiani e stranieri;

b) promuove, presso le scuole di ogni ordine e grado, la diffusione della letteratura e della saggistica attinenti alle materie insegnate, attraverso programmi concordati con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

c) incentiva, anche attraverso iniziative promozionali, la diffusione del libro e la conoscenza delle biblioteche e dei relativi servizi;

d) promuove e realizza, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, campagne informative attraverso la televisione, la radio, il cinema, la stampa quotidiana e periodica, internet, per sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti dei prodotti editoriali e della lettura;

e) promuove e realizza, in collaborazione con il Ministero degli affari esteri per gli ambiti di relativa competenza, adeguate politiche di diffusione del libro, della cultura e degli autori italiani all'estero, attraverso una pianificazione pluriennale delle strategie di intervento in materia di partecipazione alle Fiere internazionali del libro e di sostegno alle traduzioni, anche in esecuzione di appositi accordi culturali, nonché attraverso un piano annuale di intervento da predisporre entro il 30 aprile di ciascun anno;

f) promuove e organizza manifestazioni ed eventi, in Italia e all'estero, volti a diffondere la produzione editoriale italiana e la cultura della lettura in generale; in particolare, il CLL organizza ogni anno una campagna nazionale di promozione della lettura, sentita la Conferenza unificata ed in collaborazione con i soggetti legati alla filiera del libro;

g) sostiene, anche mediante l'intervento dell'osservatorio del libro e della lettura di cui all'articolo 7, le attività di diffusione del libro e della lettura, di coordinamento e di sostegno delle iniziative promosse dalle biblioteche, dalle scuole e dalle istituzioni pubbliche e private, con particolare riguardo a quelle rivolte ai giovani, in accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della gioventù, con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

h) supporta, anche mediante l'intervento dell'osservatorio del libro e della lettura di cui all'articolo 7, le iniziative necessarie a potenziare l'attività delle biblioteche scolastiche, favorendone, in accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della gioventù, il raccordo sul territorio con le altre Istituzioni interessate alla promozione della lettura tra i più giovani, anche tramite l'utilizzazione di procedure tecnologiche informatiche e telematiche;

i) implementa le politiche inerenti alla diffusione del libro e della lettura con particolare riferimento all'attività svolta dalle librerie e dalle biblioteche, anche attraverso il consolidamento di quelle già esistenti e l'incentivazione all'apertura di nuove librerie e biblioteche di pubblica lettura, con particolare attenzione alle zone che ne risultino sprovviste.

Art. 3.

Organi

1. Sono organi del CLL:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il consiglio scientifico;

d) l'osservatorio del libro e della lettura;

e) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 4.

Presidente

1. Il presidente del CLL è scelto dal Ministro per i beni e le attività culturali tra personalità in possesso di comprovati requisiti di capacità ed esperienza in relazione ai compiti istituzionali del CLL.

2. Il presidente ha la rappresentanza del CLL nella cura dei rapporti nazionali ed internazionali; convoca e presiede il consiglio di amministrazione stabilendone l'ordine del giorno. Nell'esercizio delle proprie funzioni, si avvale dell'attività di studio e ricerca dell'osservatorio del libro e della lettura di cui all'articolo 7.

3. Il Presidente dura in carica tre anni e può essere confermato una sola volta.

Art. 5.

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione del CLL è composto da:

a) il presidente del CLL che lo presiede;

b) il direttore del CLL;

c) il funzionario preposto al servizio amministrativo - addetto all'ufficio contabilità e bilancio, con funzioni di segretario;

d) un funzionario tecnico scientifico, scelto tra una terna di nominativi indicata dal direttore;

e) un dirigente od un funzionario del Ministero per i beni e le attività culturali designato dal direttore generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore;

f) un rappresentante designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria;

g) un componente designato dalla Conferenza Stato-regioni scelto tra professori universitari o altre categorie di esperti nelle materie di competenza del CLL.

2. I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. La partecipazione al consiglio di amministrazione non dà titolo a compensi, gettoni di partecipazione, indennità o rimborsi di alcun tipo, fatto salvo il rimborso delle spese di missione, ai sensi della normativa vigente.

3. I componenti di cui al comma 1, lettere *a)*, *d)* , *e)*, *f)* e *g)* sono nominati per tre anni con possibilità di essere confermati per una sola volta.

4. I criteri di scelta dei componenti di cui al comma 1, lettere *e)* e *g)* sono indicati dal Segretario generale del Ministero per i beni e le attività culturali.

5. Il consiglio di amministrazione adotta le linee di ricerca e gli indirizzi tecnici sulla base del programma delle attività proposto dal consiglio scientifico, di cui all'articolo 6, e in coerenza con la direttiva generale annuale e con gli altri atti di indirizzo del Ministro.

6. Il consiglio di amministrazione delibera il programma di attività annuale e pluriennale del CLL e ne verifica la compatibilità finanziaria e l'attuazione; delibera il bilancio di previsione, le relative variazioni, il conto consuntivo; si esprime su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal presidente o dal direttore del CLL.

7. Il direttore del CLL trasmette al direttore generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore una relazione annuale sui risultati dell'attività del CLL.

Art. 6.

Consiglio scientifico

1. Il consiglio scientifico svolge funzione consultiva e di indirizzo nelle materie di competenza del CLL ed elabora le linee di attività e di intervento dell'osservatorio del libro e della lettura di cui all'articolo 7.

2. Il consiglio scientifico propone al consiglio di amministrazione il programma annuale e pluriennale di attività del CLL, individuando le priorità strategiche.

3. Il Consiglio scientifico è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali ed è composto da:

a) il presidente, scelto dal Ministro tra personalità di chiara fama in possesso di comprovati requisiti ed esperienza in relazione ai compiti istituzionali del CLL;

b) due componenti designati rispettivamente dalla Conferenza Stato-regioni e dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

c) due componenti designati dal Ministro, di cui uno designato di intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tra professori universitari o altre categorie di esperti nelle materie di competenza del CLL;

d) due componenti designati dalle associazioni di categoria più rappresentative degli editori e dei librai tra esperti di alta qualificazione nel campo disciplinare e tematico di attività del CLL, operanti in istituzioni italiane e straniere.

4. Alle riunioni del consiglio scientifico partecipa senza diritto di voto il direttore del CLL.

5. Il consiglio scientifico è convocato dal presidente.

6. Il consiglio scientifico elegge al suo interno un vice presidente.

7. I componenti del consiglio scientifico durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. La partecipazione al consiglio scientifico non dà titolo a compensi, gettoni di partecipazione, indennità o rimborsi di alcun tipo, fatto salvo il rimborso delle spese di missione, ai sensi della normativa vigente.

Art. 7.

Osservatorio del libro e della lettura

1. L'osservatorio del libro e della lettura, sulla base delle linee di attività e di intervento elaborate dal consiglio scientifico, svolge i seguenti compiti:

a) studio del livello e delle modalità di diffusione della lettura in Italia e proposte di iniziative per l'educazione e la sensibilizzazione alla lettura;

b) studio dell'andamento della produzione e delle vendite di prodotti editoriali e proposta di iniziative per la diffusione della produzione editoriale italiana, con particolare riferimento alla produzione contemporanea;

c) studio dell'evoluzione dell'offerta libraria in Italia, dei comportamenti di acquisto e del settore editoriale in genere;

d) raccolta e diffusione delle informazioni sulle iniziative comunitarie, nazionali e regionali a favore del libro e dell'editoria o comunque utili per gli operatori editoriali e sulle iniziative di formazione professionale promosse in Italia e all'estero;

e) approfondimento degli aspetti legati alla gestione dei diritti per la riproduzione delle opere conservate dai musei e dalle istituzioni culturali;

f) implementazione delle politiche inerenti alla diffusione del libro e della lettura con particolare riferimento

all'attività svolta dalle librerie e dalle biblioteche, anche attraverso il consolidamento di quelle già esistenti e l'incentivazione all'apertura di nuove librerie e biblioteche di pubblica lettura, con particolare attenzione alle zone che ne risultino sprovviste.

2. L'osservatorio del libro e della lettura è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali ed è composto da:

a) il direttore del CLL che lo presiede;

b) il direttore della Biblioteca nazionale centrale di Roma;

c) cinque funzionari del Ministero per i beni e le attività culturali designati dal direttore generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore;

d) un rappresentante designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria;

e) un rappresentante designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

f) due rappresentanti designati dall'Associazione italiana editori;

g) un rappresentante designato dall'ISTAT;

h) due rappresentanti designati dalla Conferenza Stato-regioni;

i) due rappresentanti designati dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

3. Alle riunioni dell'osservatorio del libro e della lettura partecipa senza diritto di voto il presidente del CLL.

4. I componenti dell'osservatorio del libro e della lettura di cui al comma 2, lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)* e *i)*, durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. La partecipazione all'osservatorio del libro e della lettura non dà titolo a compensi, gettoni di partecipazione, indennità o rimborsi di alcun tipo, fatto salvo il rimborso delle spese di missione, ai sensi della normativa vigente.

5. Le funzioni di segreteria dell'osservatorio del libro e della lettura sono assicurate dal personale assegnato al CLL.

Art. 8.

Collegio dei revisori dei conti

1. Presso il CLL opera il collegio dei revisori dei conti, composto da tre componenti effettivi e due supplenti, di cui un membro effettivo con funzioni di presidente ed un supplente designati dal Ministero dell'economia e delle finanze e due membri effettivi ed un supplente designati dal Ministero per i beni e le attività culturali. I componenti, nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, durano in carica tre anni con possibilità di essere confermati per una sola volta. Ai componenti del collegio dei revisori spetta un compenso determinato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Il collegio dei revisori dei conti effettua il controllo di regolarità amministrativo-contabile.

Art. 9.

Bilancio di previsione, esercizio finanziario

1. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e di cassa.

2. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; ad esso si riferiscono il bilancio di previsione ed il conto consuntivo.

3. Il bilancio di previsione è composto dal preventivo finanziario decisionale, dal preventivo finanziario gestionale, dal quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria e dal preventivo economico. Costituiscono allegati al bilancio di previsione annuale il bilancio pluriennale, la relazione programmatica, la tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione e la relazione del collegio dei revisori dei conti.

4. Le entrate e le spese sono iscritte in bilancio nel loro importo integrale.

5. Per ciascun capitolo di entrata e di spesa il bilancio di previsione indica:

a) l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente;

b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'esercizio cui il bilancio si riferisce;

c) l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nello stesso esercizio senza distinzione tra operazioni in conto competenza ed in conto residui.

6. Nel bilancio di previsione è iscritto come prima posta dell'entrata l'ammontare presunto dell'avanzo di amministrazione all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

7. Gli stanziamenti di spesa sono iscritti in bilancio sulla base del programma annuale e delle concrete capacità operative del CLL.

8. Il consiglio di amministrazione, entro il mese di settembre dell'anno che precede quello di riferimento, delibera il programma annuale degli interventi e delle spese ordinarie e straordinarie.

9. Il bilancio di previsione redatto dal direttore è sottoposto all'attenzione del collegio dei revisori dei conti almeno quindici giorni prima della delibera dell'organo collegiale. Il collegio dei revisori dei conti, a conclusione del proprio esame, redige apposita relazione, proponendone o negandone l'approvazione.

10. Il consiglio di amministrazione, entro il mese di ottobre dell'anno che precede quello di riferimento, delibera il bilancio di previsione da inviare, nei quindici giorni successivi, unitamente alle relazioni del direttore e del collegio dei revisori dei conti e ad una copia della deliberazione del consiglio stesso, al Ministero per i beni e le attività culturali e al Ministero dell'economia e delle finanze per l'approvazione di rispettiva competenza.

11. Quando l'approvazione del bilancio di previsione non interviene prima dell'inizio dell'esercizio cui lo stesso si riferisce, il Ministero può autorizzare, per non oltre quattro mesi, l'esercizio provvisorio sulla base dei dati del bilancio del precedente anno finanziario, nei limiti previsti dalla vigente normativa.

12. Il bilancio di previsione ed i relativi allegati sono redatti secondo gli schemi di cui al regolamento per l'amministrazione e contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.

Art. 10.

Preventivo economico

1. Il preventivo economico, redatto in conformità al regolamento per l'amministrazione e contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, espone il saldo finanziario di parte corrente e le poste attinenti ai fatti economici non finanziari aventi incidenza sulla gestione.

Art. 11.

Entrate e spese

1. Per le entrate e per le spese il consiglio di amministrazione determina la denominazione e la numerazione dei capitoli in relazione alle esigenze funzionali ed organizzative.

Art. 12.

Riscossione delle entrate, ordinazione e pagamento delle spese

1. Ai sensi dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, le entrate e le spese sono gestite con un conto in tesoreria unica tramite un'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, mediante rispettivamente reversali di incasso e mandati di pagamento emessi dal CLL.

2. Le entrate possono derivare da ordini di pagamento del competente centro di responsabilità e da proventi e contributi diversi di cui all'articolo 1.

3. Le reversali di incasso, numerate in ordine progressivo e munite del numero del capitolo di entrata del bilancio, sono firmate dal direttore o da un suo delegato.

4. Le reversali e i mandati di pagamento sono corredati della documentazione giustificativa rispettivamente dell'entrata e della spesa.

5. I mandati non pagati alla fine dell'esercizio finanziario sono restituiti, tramite l'istituto bancario, al CLL per il trasferimento dal conto della competenza al conto dei residui o per il loro annullamento.

6. I mandati di pagamento sono firmati dal direttore e dal funzionario amministrativo preposto all'ufficio contabilità e bilancio per il riscontro amministrativo-contabile.

Art. 13.

Fondi di riserva

1. Nel bilancio annuale è iscritto, in apposito capitolo, un fondo di riserva per le spese impreviste e per le nuove e maggiori spese che si verificano nel corso della gestione. Su tale capitolo non sono emessi mandati di pagamento.

2. Lo stanziamento iscritto nel fondo di riserva di cui al comma 1 è utilizzato previa delibera del consiglio di amministrazione e non può superare complessivamente il tre per cento delle spese correnti di competenza previste nel bilancio di previsione.

Art. 14.

Variazioni al bilancio annuale di previsione

1. Il consiglio di amministrazione, previo parere del collegio dei revisori dei conti, delibera le opportune variazioni alle previsioni di bilancio qualora nel corso della gestione gli stanziamenti risultino insufficienti per le effettive esigenze del CLL oppure si verifichino maggiori entrate rispetto alle previsioni.

2. Le proposte di variazione al bilancio di previsione sono deliberate dal consiglio di amministrazione non oltre il 31 ottobre dell'esercizio finanziario cui il bilancio si riferisce e trasmesse, per l'approvazione, al Ministero per i beni e le attività culturali ed al Ministero dell'economia e delle finanze. Tali deliberazioni divengono esecutive dopo trenta giorni dalla data di ricezione delle stesse.

3. In ogni caso, le spese complessivamente impegnate non possono superare le entrate complessivamente accertate.

Art. 15.

Scritture contabili

1. Le scritture finanziarie relative alla gestione del bilancio consentono di rilevare per ciascun capitolo, sia per la competenza che per i residui, la situazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa a fronte dei relativi stanziamenti, nonché la situazione delle somme riscosse e pagate e di quelle rimaste da riscuotere e da pagare.

2. Le scritture patrimoniali devono consentire la dimostrazione dello stato dei beni di cui all'articolo 18.

3. Il sistema di scritture del CLL si compone dei seguenti registri:

a) un partitario delle entrate, contenente per ciascun capitolo lo stanziamento iniziale e le variazioni, le somme accertate, quelle riscosse e quelle rimaste da riscuotere;

b) un partitario delle spese, contenente per ciascun capitolo lo stanziamento iniziale e le variazioni, le somme impegnate e quelle rimaste da pagare;

c) un partitario dei residui, contenente per ciascun capitolo e per esercizio di provenienza, la consistenza dei residui all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse e pagate, le somme rimaste da riscuotere e da pagare;

d) un giornale cronologico sia per le reversali che per i mandati emessi, con indicazioni separate delle riscossioni e dei pagamenti in conto residui;

e) i registri degli inventari.

4. Le scritture contabili di cui al comma 3, lettere *d)* ed *e)*, sono effettuate su registri numerati e vidimati dal direttore. Anche nell'ipotesi di scritture tenute con l'utilizzazione di sistemi di elaborazione automatica dei dati è comunque garantita l'inalterabilità dei dati archiviati.

Art. 16.

Conto consuntivo

1. I risultati della gestione dell'anno finanziario sono riassunti e dimostrati nel conto consuntivo redatto in termini di competenza e di cassa.

2. Il conto consuntivo è redatto secondo la classificazione di cui all'articolo 9.

3. Il rendiconto finanziario espone i risultati conseguiti durante l'esercizio in ordine al bilancio di previsione. Esso è redatto secondo la stessa articolazione del bilancio di previsione ed espone i relativi dati distintamente per la competenza e per i residui secondo lo schema di cui al regolamento per l'amministrazione e contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 e successive modificazioni, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.

4. Il conto economico, redatto in conformità al preventivo economico di cui all'articolo 10, offre la dimostrazione dei risultati economici conseguiti durante l'esercizio finanziario. Sono vietate compensazioni tra componenti positivi e negativi del conto economico.

5. Al conto consuntivo è annessa la situazione amministrativa che evidenzia i risultati di cassa e della gestione dei residui secondo lo schema di cui al regolamento richiamato nel comma 3.

6. Il conto consuntivo, unitamente alla nota illustrativa, è sottoposto dal direttore all'esame del collegio dei revisori dei conti, che redige apposita relazione, almeno quindici giorni prima della riunione fissata dal consiglio di amministrazione per la deliberazione di competenza.

7. Il consiglio di amministrazione delibera il conto consuntivo entro il mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.

8. Entro quindici giorni dalla delibera, il conto consuntivo è trasmesso, unitamente alle relazioni di cui al comma 6, ad una copia dell'estratto conto dell'istituto bancario tesoriere ed alla deliberazione del consiglio di amministrazione, al Ministero per i beni e le attività culturali e al Ministero dell'economia e delle finanze per l'approvazione di competenza.

Art. 17.

Residui

1. Le entrate accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio costituiscono residui attivi.

2. Le spese impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio costituiscono residui passivi.

3. Annualmente è compilata, distintamente per esercizio di provenienza e per capitoli di bilancio, la situazione dei residui attivi e passivi riferiti agli esercizi anteriori a quello di competenza. La situazione dei residui deve indicare la consistenza al 1° gennaio, le somme riscosse nel corso dell'anno di gestione, quelle eliminate perché non più realizzabili, nonché quelle rimaste da riscuotere.

4. La variazione dei residui attivi e passivi forma oggetto di apposita deliberazione del consiglio di amministrazione. Sulle variazioni dei residui il collegio dei revisori dei conti è tenuto ad esprimere il suo parere.

5. La situazione dei residui e la deliberazione di cui al comma 4 sono allegate al conto consuntivo.

6. Costituiscono economia le minori spese sostenute rispetto all'impegno assunto nel corso dell'esercizio.

Art. 18.

Disciplina dei beni d'uso

1. I beni del CLL appartengono al patrimonio dello Stato e sono concessi in uso al CLL stesso.

2. Per tali beni si osservano le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, nonché quelle emanate in merito dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

3. I beni sono assunti in consegna, con debito di vigilanza, dal direttore. La consegna si effettua per mezzo degli inventari.

4. Per le gestioni dei consegnatari e dei cassieri si osservano le disposizioni contenute nel regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254.

Art. 19.

Disciplina del servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria è affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad un'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, e viene svolto secondo le modalità indicate in un'apposita convenzione approvata dal consiglio di amministrazione.

2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni.

Art. 20.

Servizio di cassa interno

1. All'inizio di ciascun esercizio finanziario il consiglio di amministrazione delibera l'assegnazione al direttore o ad un suo delegato di un fondo cassa.

2. Con il fondo di cui al comma 1 si può provvedere esclusivamente al pagamento delle minute spese di ufficio, delle spese per piccole riparazioni e manutenzioni, delle spese postali, nonché al pagamento di piccoli acconti per spese di viaggio e per indennità di missione.

3. Le eventuali integrazioni al fondo cassa devono essere deliberate dal consiglio di amministrazione.

Art. 21.

Attività contrattuale

1. In relazione alle specifiche materie e nei limiti di valore correlativi, l'attività contrattuale è svolta con l'osservanza delle disposizioni emanate in attuazione della normativa comunitaria e di quella nazionale vigente in materia.

2. Le spese in economia sono disciplinate dalla normativa vigente.

3. I contratti sono stipulati dal direttore sulla base della deliberazione che ne autorizza la relativa spesa approvata dal consiglio di amministrazione. Le funzioni di ufficiale rogante sono svolte dal funzionario amministrativo individuato dal direttore.

Art. 22.

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto si rinvia alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, concernente il regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni.

2. Si applica, per quanto compatibile, la disciplina recata in materia di approvazione dei bilanci degli enti pubblici istituzionali dal decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439.

Art. 23.

Abrogazione e norme finali

1. Il decreto ministeriale 28 ottobre 2005 è abrogato.

2. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BONDI, *Ministro per i beni e le attività culturali*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 242

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».

— Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 ottobre 1998, n. 250.

— Il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, recante «Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 gennaio 2004, n. 11.

— Il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 novembre 1923, n. 275.

— Il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 3 giugno 1924, n. 130.

— La legge 22 aprile 1941, n. 633, recante «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 16 luglio 1941, n. 166.

— La legge 5 agosto 1978, n. 468, recante «Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 22 agosto 1978, n. 233 (Il provvedimento è stato abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2010 dalla lettera *c)* del comma 1 dell'art. 51 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 2009, n. 303).

— La legge 29 ottobre 1984, n. 720, recante «Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 ottobre 1984, n. 298.

— Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante «Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 ottobre 1996, n. 249, e convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 23 dicembre 1996, n. 300.

— Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, recante «Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 22 agosto 1997, n. 195.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439, recante «Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di approvazione e di rilascio di pareri, da parte dei Ministeri vigilanti, in ordine alle delibere adottate dagli organi collegiali degli enti pubblici non economici in materia di approvazione dei bilanci e di programmazione dell'impiego di fondi disponibili, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 dicembre 1998, n. 297.

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203.

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 1 settembre 1999, n. 205.

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, recante «Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 6 maggio 2003, n. 103.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240, recante «Regolamento concernente il funzionamento amministrativo-contabile e la disciplina del servizio di cassa delle soprintendenze dotate di autonomia gestionale», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 agosto 2003, n. 200.

— Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, recante «Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 febbraio 2004, n. 29.

— Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 24 febbraio 2004, n. 45.

— Il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 luglio 2006, n. 153, e convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 11 agosto 2006, n. 186.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89, recante «Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 29 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 luglio 2007, n. 158.

— Si riporta il testo dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 15 dicembre 2007, n. 291:

«Art. 15 *(Istituti centrali, nazionali e dotati di autonomia speciale).* — 1. Sono istituti centrali:

a) l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione;

b) l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche;

c) l'Opificio delle pietre dure;

d) l'Istituto centrale per la demoetnoantropologia;

e) l'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario, che assorbe l'Istituto centrale per la patologia del libro ed il Centro fotoriproduzione, legatoria e restauro degli archivi di Stato;

f) l'Istituto centrale per gli archivi di cui all'art. 6, comma 3 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;

g) l'Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi, che subentra alla Discoteca di Stato.

1-*bis*. Sono Istituti nazionali:

a) la Soprintendenza al Museo nazionale preistorico ed etnografico «L. Pigorini»;

b) il Museo nazionale d'arte orientale;

c) la Soprintendenza alla Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea;

d) l'Istituto nazionale per la grafica.

2.

3. Sono Istituti dotati di autonomia speciale:

a) la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei;

b) la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma;

c) la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Venezia e dei comuni della Gronda lagunare;

d) la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Napoli;

e) la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Roma;

f) la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Firenze;

g) l'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro, che subentra all'Istituto centrale del restauro;

h) la Biblioteca nazionale centrale di Roma;

i) la Biblioteca nazionale centrale di Firenze;

l) il Centro per il libro e la lettura;

m) l'Archivio centrale dello Stato.

4. Con decreti ministeriali di natura non regolamentare, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono individuati gli istituti di cui al presente articolo, nonché gli altri organismi istituiti come autonomi ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, nel rispetto dell'invarianza della spesa.

5. L'organizzazione ed il funzionamento degli Istituti centrali e degli Istituti dotati di autonomia speciale sono definiti con uno o più regolamenti, emanati ai sensi dell'art. 17, comma 1, della citata legge n. 400 del 1988. Per tutti gli istituti di cui al primo periodo continua ad applicarsi, fino all'entrata in vigore dei predetti regolamenti, la normativa che attualmente li disciplina.

6. Gli incarichi di direzione degli istituti di cui al presente articolo sono conferiti dai titolari delle strutture dirigenziali di livello generale da cui gli stessi istituti dipendono o cui afferiscono.».

— Si riporta il testo del comma 409 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 2007, n. 300:

«409. Per l'esercizio finanziario 2008 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per le spese di funzionamento nonché per le attività istituzionali del Centro per il libro e la lettura, istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali con il compito di promuovere e di realizzare campagne di promozione della lettura, di organizzare manifestazioni ed eventi in Italia e all'estero per la diffusione del libro italiano, di sostenere le attività di diffusione del libro e della lettura promosse da altri soggetti pubblici e privati, nonché di assicurare il coordinamento delle attività delle altre istituzioni statali operanti in materia e di istituire l'Osservatorio del libro e della lettura. Il Centro collabora con le istituzioni territoriali e locali competenti e con i soggetti privati che operano in tutta la filiera del libro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità organizzative e di funzionamento del Centro.».

— Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91, recante «Regolamento recante modifiche ai decreti presidenziali di riorganizzazione del Ministero e di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 17 luglio 2009, n. 164:

«Art. 2 *(Norme finali e abrogazioni)*. — 1. Il Centro per il libro e la lettura, già istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali con la denominazione Istituto per il libro, gode di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni. Con regolamento emanato, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono stabilite le modalità organizzative e di funzionamento del Centro per il libro e la lettura.

2. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare adottato, ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si provvede alla definizione dell'articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'amministrazione centrale e periferica, nell'ambito degli uffici dirigenziali di livello generale individuati dal presente regolamento. Fino all'adozione di detto decreto gli stessi uffici dirigenziali di livello generale operano avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in data 18 giugno 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 dell'8 luglio 2008. Con successivo decreto ministeriale si provvede a disciplinare gli aspetti organizzativi e la gestione delle risorse finanziarie in tale fase transitoria. In particolare, per quanto concerne gli aspetti organizzativi, nella stessa fase transitoria:

a) la Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale si avvale, limitatamente all'esercizio delle attribuzioni di competenza, dei Servizi I, II, III e IV della ex Direzione generale per l'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali e dei Servizi I, II, III e IV della ex Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure;

b) la Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale si avvale, limitatamente all'esercizio delle attribuzioni di competenza, dei Servizi I e IV della ex Direzione generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici, del Servizio III della ex Direzione generale per i beni archeologici, del Servizio III della Direzione generale per gli archivi, del Servizio II della ex Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto di autore, nonché dei Servizi III e IV della ex Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure;

c) la Direzione generale per il paesaggio, le belli arti, l'architettura e l'arte contemporanee si avvale dei Servizi I, II, III, IV e V della ex Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee e dei Servizi I, II e III della ex Direzione generale per beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici, limitatamente all'esercizio delle attribuzioni di competenza.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati gli articoli da 12 a 22, l'art. 23, limitatamente alla sua applicazione all'Opificio delle pietre dure e al Museo delle arti e tradizioni popolari, gli articoli da 25 a 28 e l'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.

4. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 2:

1) al comma 5, lettera *a)*, le parole: "ai capi dei Dipartimenti" sono sostituite dalle seguenti: "al Segretario generale";

2) al comma 5, lettera *b)*, le parole: "per il presidente dell'organo di direzione di cui all'art. 7, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "per il direttore del Servizio di controllo interno di cui all'art. 7, comma 2";

3) al comma 6, le parole: "ai capi dei Dipartimenti" sono sostituite dalle seguenti: "al Segretario generale";

4) al comma 9 è aggiunto il seguente periodo: "Uno dei suddetti dirigenti può essere assegnato presso l'Ufficio legislativo con le funzioni di Vice Capo dell'Ufficio legislativo.";

5) al comma 11, le parole: "il Dipartimento per la ricerca, l'innovazione, e l'organizzazione" e "Il suddetto Dipartimento" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "la Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale" e "La suddetta Direzione generale";

b) all'art. 3, comma 2, le parole: "dei Dipartimenti" e "i Dipartimenti" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "delle strutture dirigenziali di livello generale" e "le strutture dirigenziali di livello generale";

c) all'art. 4, comma 1, le parole: "dei Dipartimenti" sono sostituite dalle seguenti: "del Segretariato generale";

d) all'art. 7, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. La direzione del Servizio di controllo interno, organo monocratico, è affidata dal Ministro ad un dirigente con incarico di funzione dirigenziale di livello generale, conferito ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, o ad un esperto estraneo alla pubblica amministrazione. Al direttore del Servizio di controllo interno spetta il trattamento economico previsto dall'art. 2, comma 5, lettera *b)*.";

e) all'art. 12, comma 1, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "quattro".

5. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. Le disposizioni di cui al presente regolamento danno luogo all'applicazione di quanto previsto dall'art. 20, comma 6, del CCNL dell'Area 1 - dirigenza.».

— Il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 20 luglio 2009, recante «Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Amministrazione centrale e periferica», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 agosto 2009, n. 184.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 ottobre 1998, n. 250:

«Art. 8 *(Soprintendenze e gestioni autonome).* — 1. Con decreti ministeriali, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le soprintendenze di cui all'art. 30, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, possono essere trasformate in soprintendenze dotate di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile qualora abbiano competenza su complessi di beni distinti da eccezionale valore archeologico, storico, artistico o architettonico. A ciascun provvedimento è allegato l'elenco delle soprintendenze già dotate di autonomia. Ai dirigenti preposti alle soprintendenze dotate di autonomia spetta il trattamento economico di cui all'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.

2. Con i provvedimenti di cui al comma 1 l'autonomia può essere attribuita anche a musei, a biblioteche pubbliche statali, ad archivi di Stato e a soprintendenze archivistiche.».

— Si riporta il testo dell'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106:

«Art. 24 *(Trattamento economico).* — 1. La retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite, alle connesse responsabilità e ai risultati conseguiti. La graduazione delle funzioni e responsabilità ai fini del trattamento accessorio è definita, ai sensi dell'art. 4, con decreto ministeriale per le amministrazioni dello Stato e con provvedimenti dei rispettivi organi di governo per le altre amministrazioni o enti, ferma restando comunque l'osservanza dei criteri e dei limiti delle compatibilità finanziarie fissate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

1-*bis*. Il trattamento accessorio collegato ai risultati deve costituire almeno il 30 per cento della retribuzione complessiva del dirigente considerata al netto della retribuzione individuale di anzianità e degli incarichi aggiuntivi soggetti al regime dell'onnicomprensività.

1-*ter*. I contratti collettivi nazionali incrementano progressivamente la componente legata al risultato, in modo da adeguarsi a quanto disposto dal comma 1-*bis*, entro la tornata contrattuale successiva a quella decorrente dal 1° gennaio 2010, destinando comunque a tale componente tutti gli incrementi previsti per la parte accessoria della retribuzione. La disposizione di cui al comma 1-*bis* non si applica alla dirigenza del Servizio sanitario nazionale e dall'attuazione del medesimo comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1-*quater*. La parte della retribuzione collegata al raggiungimento dei risultati della prestazione non può essere corrisposta al dirigente responsabile qualora l'amministrazione di appartenenza, decorso il periodo transitorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, non abbia predisposto il sistema di valutazione di cui al Titolo II del citato decreto legislativo.

2. Per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello generale ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 4, con contratto individuale è stabilito il trattamento economico fondamentale, assumendo come parametri di base i valori economici massimi contemplati dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, e sono determinati gli istituti del trattamento economico accessorio, collegato al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione ed ai risultati conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione, ed i relativi importi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per l'individuazione dei trattamenti accessori massimi, secondo principi di contenimento della spesa e di uniformità e perequazione.

3. Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza.

4. Per il restante personale con qualifica dirigenziale indicato dall'art. 3, comma 1, la retribuzione è determinata ai sensi dell'art. 2, commi 5 e 7, della legge 6 marzo 1992, n. 216, nonché dalle successive modifiche ed integrazioni della relativa disciplina.

5. Il bilancio triennale e le relative leggi finanziarie, nell'àmbito delle risorse da destinare ai miglioramenti economici delle categorie di personale di cui all'art. 3, indicano le somme da destinare, in caso di perequazione, al riequilibrio del trattamento economico del restante personale dirigente civile e militare non contrattualizzato con il trattamento previsto dai contratti collettivi nazionali per i dirigenti del comparto ministeri, tenendo conto dei rispettivi trattamenti economici complessivi e degli incrementi comunque determinatesi a partire dal febbraio 1993, e secondo i criteri indicati nell'art. 1, comma 2, della legge 2 ottobre 1997, n. 334.

6. I fondi per la perequazione di cui all'art. 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, destinati al personale di cui all'art. 3, comma 2, sono assegnati alle università e da queste utilizzati per l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e ricercatori universitari, con particolare riferimento al sostegno dell'innovazione didattica, delle attività di orientamento e tutorato, della diversificazione dell'offerta formativa. Le università possono destinare allo stesso scopo propri fondi, utilizzando anche le somme attualmente stanziate per il pagamento delle supplenze e degli affidamenti. Le università possono erogare, a valere sul proprio bilancio, appositi compensi incentivanti ai professori e ricercatori universitari che svolgono attività di ricerca nell'àmbito dei progetti e dei programmi dell'Unione europea e internazionali. L'incentivazione, a valere sui fondi di cui all'art. 2 della predetta legge n. 334 del 1997, è erogata come assegno aggiuntivo pensionabile.

7. I compensi spettanti in base a norme speciali ai dirigenti dei ruoli di cui all'art. 23 o equiparati sono assorbiti nel trattamento economico attribuito ai sensi dei commi precedenti.

8. Ai fini della determinazione del trattamento economico accessorio le risorse che si rendono disponibili ai sensi del comma 7 confluiscono in appositi fondi istituiti presso ciascuna amministrazione, unitamente agli altri compensi previsti dal presente articolo.

9.».

— Per il testo dell'art. 15 del decreto del Presidente ella Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 9:

— La legge 20 marzo 1975, n. 70, recante «Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 2 aprile 1975, n. 87.

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 10:

— Per la legge 20 marzo 1975, n. 70, si veda nelle note all'art. 9.

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 12:

— Si riporta il testo dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, recante «Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 6 maggio 2003, n. 103:

«Art. 50 *(Affidamento del servizio di cassa o di tesoreria).* — 1. Il servizio di cassa o di tesoreria è affidato in base ad apposita convenzione, deliberata dall'organo di vertice, a imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

2. Il servizio è aggiudicato previo esperimento di apposita gara ad evidenza pubblica. Nel capitolato d'oneri e nel bando di gara devono essere specificatamente indicati i criteri di aggiudicazione e le reciproche obbligazioni, evitando ogni forma di compensazione atta a realizzare artificiose riduzioni di valori monetari.

3. La convenzione di cui al comma 1 deve prevedere le modalità per l'autonomo espletamento del servizio di cassa delle strutture periferiche dell'ente, senza alcun pregiudizio per l'unitarietà del servizio e delle condizioni pattuite.

4. Per eventuali danni causati all'ente affidante o a terzi, il tesoriere o cassiere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.

5. Il tesoriere o cassiere è responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all'ente.

6. L'ente può avvalersi dei conti correnti postali per l'espletamento di particolari servizi. Unico traente è l'istituto tesorerie o cassiere di cui al comma 1, previa emissione di apposita reversale da parte dell'ente con cadenza da stabilirsi nella convenzione di cui al comma 1.

7. Le modalità per l'espletamento del servizio di cassa o di tesoreria, devono essere coerenti con le disposizioni sulla tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, e relativi decreti attuativi.

8. Se l'organizzazione dell'ente e del tesoriere lo consente, il servizio di tesoreria viene gestito con metodologie ad evidenze informatiche con collegamento diretto tra il servizio ragioneria dell'ente ed il tesoriere o cassiere, al fine di consentire l'interscambio dei dati e della documentazione relativi alla gestione del servizio anche ai fini di cui all'art. 33, comma 9.».

— Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 30 settembre 1993, n. 230.

Note all'art. 16:

— Per la legge 20 marzo 1975, n. 70, si veda nelle note all'art. 9.

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 18:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254, recante «Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 13 novembre 2002, n. 266.

Note all'art. 19:

— Per il testo dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, si veda nelle note all'art. 12.

— Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, recante «Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 ottobre 1984, n. 298:

«Art. 1. — Fatti salvi gli effetti prodotti, gli atti e i provvedimenti adottati, nonché i rapporti giuridici sorti sulla base dei D.L. 25 gennaio 1984, n. 5, D.L. 24 marzo 1984, n. 37, D.L. 24 maggio 1984, n. 153 e D.L. 25 luglio 1984, n. 372, con decorrenza 30 agosto 1984, gli istituti e le aziende di credito, tesorieri o cassieri degli enti e degli organismi pubblici di cui alla tabella A annessa alla presente legge, effettuano, nella qualità di organi di esecuzione degli enti e degli organismi suddetti, le operazioni di incasso e di pagamento a valere sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Le entrate proprie dei predetti enti ed organismi, costituite da introiti tributari ed extratributari, per vendita di beni e servizi, per canoni, sovracanoni e indennizzi, o da altri introiti provenienti dal settore privato, devono essere versate in contabilità speciale fruttifera presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Le altre entrate, comprese quelle provenienti da mutui, devono affluire in contabilità speciale infruttifera, nella quale devono altresì essere versate direttamente le assegnazioni, i contributi e quanto altro proveniente dal bilancio dello Stato. Le operazioni di pagamento sono addebitate in primo luogo alla contabilità speciale fruttifera, fino all'esaurimento dei relativi fondi.

Con decreti del Ministro del tesoro è fissato il tasso d'interesse per le contabilità speciali fruttifere e sono altresì disciplinati le condizioni, i criteri e le modalità per l'effettuazione delle operazioni e per il regolamento dei rapporti di debito e di credito tra i tesorieri o i cassieri degli enti e degli organismi pubblici di cui al precedente primo comma e le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, con riferimento anche alle disponibilità in numerario o in titoli esistenti presso gli istituti e le aziende di credito alla fine del mese antecedente alla data di emanazione dei decreti del Ministro del tesoro di cui al presente comma.

Il tasso di interesse per le somme versate nelle contabilità speciali fruttifere di cui al primo comma del presente articolo deve essere fissato dal decreto ministeriale in una misura compresa fra il valore dell'interesse corrisposto per i depositi sui libretti postali di risparmio e quello previsto per i buoni ordinari del Tesoro a scadenza trimestrale.

Il decreto ministeriale che, a norma del precedente secondo comma, stabilisce le condizioni, i criteri e le modalità di attuazione delle discipline previste dalla presente legge deve garantire agli enti ed organismi interessati la piena ed immediata disponibilità, in ogni momento, delle somme di loro spettanza giacenti in tesoreria nelle contabilità speciali fruttifere e infruttifere.

All'onere derivante dalla corresponsione degli interessi previsti dal precedente primo comma, valutabile in lire quaranta miliardi per ciascuno degli anni 1985 e 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1984-86, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia". Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Fino alla data di emanazione dei decreti del Ministro del tesoro previsti dal precedente secondo comma, agli enti ed agli organismi pubblici di cui alla tabella A annessa alla presente legge si applicano le disposizioni previste dall'art. 40, legge 30 marzo 1981, n. 119, modificato dall'art. 21, comma 4, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463 , convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nonché dall'art. 35, quattordicesimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730 , come ulteriormente modificate e integrate dal successivo art. 3 della presente legge.».

Note all'art. 22:

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, si veda nelle note alle premesse.

— Per la legge 20 marzo 1975, n. 70, si veda nelle note all'art. 9.

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439, si veda nelle note alle premesse.

10G0046

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 15 febbraio 2010.

Modifica dei PP.D.G. 14 luglio 2008 e 17 settembre 2009 di accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione dell'Università degli studi di Napoli «Parthenope».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali nn. 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3 comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il Direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4 comma 4 lett. *a)* e 10 comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222;

Visto i PP.D.G. 14 luglio 2008 e 17 settembre 2009 con i quali è stato disposto l'accreditamento dell' Università degli Studi di Napoli «Parthenope», con sede legale in Napoli, via Ammiraglio Acton n. 38, C.F. 80018240632 e P.IVA 01877320638, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4 lett. *A)* e 10 comma 5 del D.M. 23 luglio 2004 n. 222;

Vista la nota in data 2 dicembre 2009 prot. m. dg DAG 11 dicembre 2009 n. 154657.E, con la quale il prof. Gennaro FERRARA nato a Napoli il 7 agosto 1937, in qualità di Rettore e legale rappresentante dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", chiede l'inserimento di un ulteriore nominativo nell'elenco dei formatori abilitati a tenere corsi di formazione;

Rilevato che il formatore nella persona di: prof. Quintano Claudio nato a Castellammare di Stabia (Napoli) il 13 maggio 1944, è in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli artt. 4, comma 4, lett. *a)* e 10, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

Dispone

la modifica dei PP.D.G. 14 luglio 2008 e 17 settembre 2009 con i quali è stato disposto l'accreditamento dell' Università degli Studi di Napoli «Parthenope», con sede legale in Napoli, via Ammiraglio Acton n. 38, C.F. 80018240632 e P.IVA 01877320638, tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4 comma 4 lett. *A)* e 10 comma 5 del D.M. 23 luglio 2004 n. 222, limitatamente all'elenco dei formatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei formatori deve intendersi ampliato di una ulteriore unità nella persona di: prof. Quintano Claudio nato a Castellammare di Stabia (Napoli) il 13 maggio 1944.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 15 febbraio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A02745

PROVVEDIMENTO 15 febbraio 2010.

Modifica dei PP.D.G. 23 gennaio 2007, 7 giugno 2007, 27 giugno 2007, 25 ottobre 2007, 27 ottobre 2008 e 15 ottobre 2009 di formazione della associazione non riconosciuta «ADR Network», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali nn. 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3 comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4 comma 4 lett. *a)* e 10 comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222;

Visto i PP.DG 23 gennaio 2007, 7 giugno 2007, 27 giugno 2007, 25 ottobre 2007, 27 ottobre 2008 e 15 ottobre 2009 con i quali è stato disposto l'accreditamento dell'associazione non riconosciuta «ADR NETWORK», con sede legale in Roma, viale Libia n. 76, C.F. 97398920583, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4 comma 4 lett. *A)* e 10 comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222;

Vista l'istanza 8 gennaio 2010 prot. m dg DAG 14 gennaio 2010 n. 5655.E, con la quale il dott. Crescenzo Soriano nato ad Avellino il 4 aprile 1967, in qualità di legale rappresentante dell'associazione non riconosciuta ADR NETWORK, ha chiesto l'inserimento di due ulteriori nominativi nell'elenco dei formatori abilitati a tenere corsi di formazione.

Rilevato che i formatori nelle persone di:

dott. Ruscetta Felice nato ad Avezzano (AQ) l'1 agosto 1958,

dott. Toro Stefania nata a Termoli (CB) il 24 gennaio 1959,

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli artt. 4, comma 4, lett. *a)* e 10, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 222/2004.

Dispone

la modifica dei PP.DG 23 gennaio 2007, 7 giugno 2007, 27 giugno 2007, 25 ottobre 2007, 27 ottobre 2008 e 15 ottobre 2009 con i quali è stato disposto l'accreditamento dell'associazione non riconosciuta «ADR NETWORK», con sede legale in Roma, viale Libia n. 76, C.F. 97398920583, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, limitatamente all'elenco dei formatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei formatori deve intendersi ampliato di due ulteriori unità nelle persone di: dott. Ruscetta Felice nato ad Avezzano (AQ) l'1 agosto 1958 e dott. Toro Stefania nata a Termoli (CB) il 24 gennaio 1959.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 15 febbraio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A02746

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 8 marzo 2010.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 232 del 30 dicembre 2009, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 192, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 4 marzo 2010 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 31.203 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2009, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 15 marzo 2010 l'emissione dei Buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)* a 365 giorni con scadenza 15 marzo 2011, fino al limite massimo in valore nominale di 7.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori "specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi dell'art. 3 del Regolamento adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, secondo modalità specificate ai successivi articoli 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al "rendimento minimo accoglibile", determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale ‘ 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto Legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in "giorni".

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1,

comma 5, del decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto Legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto Legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento o che presentino un rendimento negativo o nullo.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 10 marzo 2010. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia, con l'intervento di un funzionario del Tesoro che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'esercizio finanziario 2011.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli annuali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo minimo del 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, aumentabile con comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15.30 del giorno 11 marzo 2010.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, ed il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto. Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2010

p. *Il direttore generale:* CANNATA

10A02975

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 5 febbraio 2010.

Assegnazione alle Università dei contratti di formazione specialistica per l'ammissione di medici alle scuole di specializzazione, nell'anno accademico 2009/2010.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e, in particolare, l'art. 35, comma 2, il quale prevede che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, acquisito il parere del Ministero del lavoro, salute e politiche sociali, determina il numero dei posti da assegnare

a ciascuna scuola di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il citato decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, che ai commi 1 e 2 dell'art. 34, individua le specializzazioni mediche, peraltro già individuate dal decreto del 31 ottobre 1991 e successive modificazioni e integrazioni, del Ministro dell'istruzione, università e ricerca, di concerto con il Ministro della salute;

Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, intervenuto nella seduta del 26 marzo 2009 della Conferenza Stato-Regioni, sulla determinazione del numero globale dei medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione e sui contingenti dei contratti di formazione specialistica da assegnare alle scuole di specializzazione mediche per il triennio accademico 2008/2009 - 2010/2011 di cui all'art. 35, 1° comma del decreto legislativo n. 368/1999;

Visto il decreto del Ministero del lavoro, salute e politiche sociali, del 26 marzo 2009, adottato di concerto con il Ministero dell'istruzione, università e ricerca e con il Ministero dell'economia e delle finanze, concernente il fabbisogno annuo di medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione per l'anno accademico 2009/2010, pari a 8.848 unità e la determinazione del numero complessivo dei contratti di formazione specialistica da assegnare nel medesimo anno accademico, pari a complessivi n. 5.000, con la conseguente ripartizione per ciascuna tipologia di scuola di specializzazione;

Ritenuto che l'offerta formativa delle università si rivolge all'intero territorio nazionale;

Visto il decreto 1° agosto 2005 del Ministro dell'istruzione, università e ricerca, relativo al riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria;

Visto il decreto 29 marzo 2006 del Ministro dell'istruzione, università e ricerca, d'intesa con il Ministero della salute, con il quale sono stati definiti gli standard e i requisiti minimi delle scuole di specializzazione;

Visto il decreto 17 febbraio 2006 del Ministro dell'istruzione, università e ricerca, relativo alla modificazione del decreto 1° agosto 2005, nella parte relativa all'approvazione della scuola di specializzazione in medicina d'emergenza-urgenza;

Visto il decreto 22 gennaio 2008 del Ministro dell'istruzione, università e ricerca, d'intesa con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di integrazione del decreto 29 marzo 2006, con il quale sono stati definiti gli standard e requisiti minimi, relativi alla scuola di specializzazione in Medicina d'emergenza-urgenza;

Visto il decreto 6 marzo 2007 del Ministro dell'università e della ricerca, di ricostituzione dell'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica, con il compito di verificare gli standard per l'accreditamento delle strutture universitarie e ospedaliere per le singole specialità, verificare i requisiti di idoneità della rete formativa e delle singole strutture che le compongono, effettuare il monitoraggio dei risultati della formazione, nonché definire i criteri e le modalità per assicurare la qualità della formazione, in conformità alle indicazioni dell'Unione europea;

Visti i decreti del Ministero del lavoro, salute e politiche sociali di concerto con questo Ministero, relativi all'accreditamento delle strutture facenti parte della rete formativa delle scuole di specializzazione, in data 6 novembre 2008 e 19 febbraio 2009;

Visti i decreti direttoriali, in data 12 dicembre 2008 e 25 marzo 2009, con cui questo Ministero ha istituito le scuole di specializzazione dell'area sanitaria;

Visto in particolare l'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale 1° agosto 2005, che stabilisce per ciascuna scuola di specializzazione che il numero di iscrivibili non può essere inferiore a 3 per anno di corso;

Vista la nota del 17 dicembre 2009, prot. n. 21686, con la quale il Ministero della difesa, Direzione generale della sanità militare ha rappresentato le proprie esigenze di medici specialisti, ai sensi del citato decreto legislativo n. 368/99, art. 35, comma 3, per l'a.a. 2009/2010;

Viste la nota prot. 850/A A.6/13 - 607, del 26 gennaio 2009, con la quale il Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale di sanità ha rappresentato le esigenze ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 334/2000, per l'a.a. 2009/2010;

Vista la nota prot. 339/P/23843, in data 21 gennaio 2010, del Ministero degli affari esteri, con la quale è stato comunicato che per l'a.a. 2009/2010 non è stata programmata la concessione di borse di studio in favore di medici provenienti dai Paesi in via di sviluppo che intendano frequentare corsi di specializzazione medica in Italia;

Visto l'art. 46, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 368/1999, come modificato dal comma 300, della legge n. 266, del 23 dicembre 2005;

Vista la legge del 12 novembre 2004, n. 271, art. 1, comma 6-*bis*, che integra il comma 5, dell'art. 39, del decreto legislativo n. 286/1998, prevedendo l'accesso alle scuole di specializzazione, a parità di condizioni con gli studenti italiani, anche per gli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia o, se conseguito all'estero, equipollente;

Vista la sentenza del Consiglio di Stato n.1189 del 19 marzo 2008, secondo la quale non può sussistere, ai fini dell'ammissione ai posti riservati delle scuole di specializzazione, un discrimine quando il rapporto di lavoro sia costituito con una struttura privata o con un professionista operante per accreditamento nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, in quanto con il sistema dell'accreditamento, la struttura o il singolo professionista, in possesso di specifici requisiti preventivamente accertati, concorrono nella gestione del servizio pubblico di assistenza e cura, nel rispetto delle scelte e per il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla programmazione sanitaria;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, per specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale, può essere

ammesso alle scuole di specializzazione, nel limite del 10% in più del fabbisogno complessivo per ciascuna specialità e della capacità recettiva delle singole scuole, il personale medico titolare di rapporto a tempo indeterminato con strutture pubbliche e private accreditate del Servizio sanitario nazionale diverse da quelle inserite nella rete formativa della scuola;

Rilevata la necessità di razionalizzare, definitivamente, l'offerta formativa delle scuole di specializzazione, alla luce dei criteri formulati dalla Commissione di esperti e resi noti alle università con ministeriale n. 4010, del 19 ottobre 2009;

Visto il decreto del Ministero della salute, adottato di concerto con il Ministero dell'istruzione, università e ricerca e con il Ministero dell'economia e delle finanze, in corso di perfezionamento, concernente la rideterminazione del numero di contratti di formazione specialistica per tipologia di specializzazione, modificato diminuendo il numero del contingente per la tipologia della scuola di specializzazione nei casi in cui i contratti assegnati nell'a.a. 2008/2009 non sono stati utilizzati e aumentando il numero dei contratti nelle tipologie di scuole di specializzazione dove si è rilevata una maggiore insufficienza, nel rispetto del numero complessivo di contratti pari a complessivi n. 5.000, con la conseguente ripartizione per ciascuna tipologia di scuola di specializzazione;

Ritenuto necessario, nell'assegnazione dei contratti, come previsto nell'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome del 26 marzo 2009, di tenere conto, per quanto possibile, delle priorità espresse nei fabbisogni regionali;

Visto il decretro ministeriale n. 172, del 6 marzo 2006, e successive modificazioni, relativo al «Regolamento concernente modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina»;

Sentito il Ministero della salute;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno accademico 2009/2010 il numero di medici da ammettere, con assegnazione dei contratti di formazione specialistica di cui all'art. 35, comma 2, del decreto legislativo n. 368/99, alle scuole di specializzazione individuate nei decreti direttoriali, citati nelle premesse, è di n. 5.000 così come indicato nella tabella allegata che costituisce parte integrante del presente provvedimento, alla IV colonna.

Art. 2.

Il numero dei posti riservati ai medici militari è di 38 unità e alla Polizia di Stato è di 18 unità come indicato nella medesima tabella allegata, rispettivamenti alle colonne V e VI.

Art. 3.

Possono essere attivati contratti finanziati dalle regioni, da enti pubblici, nonché quelli derivanti da finanziamenti comunque acquisiti dalle università che si aggiungono ai contratti statali, così come deliberato nella Conferenza Stato/Regioni, nell'incontro del 25 marzo 2009, al fine di colmare, ove possibile, il divario tra fabbisogni e numero dei contratti statali.

I contratti aggiuntivi finanziati dalle regioni ed altresì quelli derivanti da finanziamenti comunque acquisiti dalle università, verranno assegnati con successivo provvedimento.

Art. 4.

Le categorie riservatarie dei medici dipendenti del Ministero della difesa, del Ministero dell'interno e del Servizio sanitario nazionale, possono essere ammessi alle scuole di specializzazione, nei limiti percentuali previsti dalla normativa vigente e della capacità ricettiva delle singole scuole, dopo che siano stati ammessi i vincitori di concorso titolari di contratti statali, regionali e privati.

Art. 5.

La specifica categoria destinataria della norma di cui al comma 4, dell'art. 35, del citato decreto legislativo n. 368/1999, è espressamente individuata nel personale medico titolare di rapporto a tempo indeterminato con strutture pubbliche e private accreditate del Servizio sanitario nazionale diverse da quelle inserite nella rete formativa della scuola. Come previsto per le altre categorie riservatarie, alla colonna VII vengono indicati i posti riservati, messi a concorso, per i medici appartenenti alla categoria in esame, nel rispetto delle maggiori esigenze espresse dalle singole regioni e province autonome.

Art. 6.

Per usufruire dei posti riservati di cui all'art. 2 e dei posti di cui all'art. 4, i candidati devono aver superato le prove di ammissione previste dal regolamento per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione citato nella premessa nel rispetto della ricettività della scuola.

Art. 7.

Con il provvedimento di cui all'art. 3, si provvederà all'assegnazione dei relativi posti previa valutazione delle richieste delle università.

Art. 8.

La data di inizio delle attività didattiche delle scuole di specializzazione mediche, per l'a.a. 2009/2010, in conformità a quanto disposto dal comma 4, dell'art. 5, del decreto ministeriale n. 172, è il 17 maggio 2010.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 2010

Il Ministro: GELMINI

ALLEGATO

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE ASSEGNAZIONE CONTRATTI A.A. 2009/2010

Allergologia e immunologia clinica						
N°	Università	Scuole aggregate	Contratti 2009/2010	Medici militari: Difesa	Medici Ministero Interni	10% fabbisogno nazionale di medici S.S.N. fuori rete formativa
1	Ancona		3	0	0	0
		Modena		0	0	0
		Parma		0	0	0
2	Bari		2	0	0	1
		Foggia		0	0	1
3	Cagliari		1	0	0	0
4	Firenze		3	0	0	0
		Pisa		0	0	0
		Siena		0	0	0
5	Genova		2	0	0	0
		Torino		0	0	1
6	L'Aquila		2	0	0	0
		Chieti		0	0	0
7	Messina		2	0	0	1
		Catania		0	0	0
8	Milano		3	0	0	0
		Brescia		0	0	0
		Pavia		0	0	1
9	Milano "S. Raffaele"		1	0	0	0
10	Milano Cattolica		1	0	0	0
11	Napoli Fed. II		4	0	0	0
		Napoli II Ateneo		0	0	1
12	Padova		2	0	0	0
13	Roma "La Sapienza"		4	0	0	0
		Roma "La Sapienza" II Fac.		0	0	0
		Roma "Tor Vergata"		0	0	0
14	Roma Campus		1	0	0	0
			31	0	0	6

Anatomia Patologica

N°	Università	Scuole aggregate	Contratti 2009/2010	Medici militari: Difesa	Medici Ministero Interni	10% fabbisogno nazionale di medici S.S.N. fuori rete formativa
1	**Bari**		3	0	0	1
		Foggia		0	0	0
2	**Bologna**		4	0	0	0
		Ancona		0	0	0
		Ferrara		0	0	0
3	**Genova**		2	0	0	0
4	**L'Aquila**		3	0	0	1
		Pisa		0	0	1
5	**Messina**		3	0	0	0
		Catania		0	0	0
6	**Milano Cattolica**		2	0	0	0
7	**Milano**		6	0	0	0
		Brescia		0	0	1
		Milano "Bicocca"		0	0	0
8	**Napoli Fed. II**		3	0	0	1
		Napoli II Ateneo		0	0	0
9	**Padova**		3	0	0	2
10	**Palermo**		2	0	0	0
11	**Parma**		4	0	0	1
		Modena		0	0	0
12	**Pavia**		3	0	0	1
		Varese "Insubria"		0	0	0
13	**Roma "La Sapienza"**		5	1	0	0
		Roma "La Sapienza" II Fac.		2	0	1
14	**Roma "Tor Vergata"**		3	0	0	0
		Chieti		0	0	0
		Perugia		0	0	0
15	**Roma Campus**		1	0	0	0
16	**Sassari**		2	0	0	0
		Cagliari		0	0	0
17	**Siena**		4	0	0	0
		Firenze		0	0	0
18	**Torino**		3	0	0	0
		Novara "Piemonte O."		0	0	1
19	**Udine**		2	0	0	0
		Trieste		0	0	0
20	**Verona**		3			1
			61	3	0	12

Anestesia e rianimazione e terapia intensiva						
N°	Università	Scuole aggregate	Contratti 2009/2010	Medici militari: Difesa	Medici Ministero Interni	10% fabbisogno nazionale di medici S.S.N. fuori rete formativa
1	Ancona		12	0	0	2
2	Bari		20	0	0	2
3	Bologna		10	0	0	1
4	Brescia		12	0	0	2
5	Cagliari		7	0	0	2
6	Catania		13	0	0	5
7	Catanzaro		8	0	0	2
8	Chieti		7	0	0	2
9	Ferrara		11	0	0	1
10	Firenze		14	0	0	1
11	Foggia		6	0	0	1
12	Genova		15	0	0	2
13	L'Aquila		10	0	0	1
14	Messina		14	0	0	4
15	Milano		27	0	0	2
16	Milano "Bicocca"		11	0	0	2
17	Milano "S. Raffaele"		6	0	0	1
18	Milano Cattolica		18	0	0	5
19	Modena		12	0	0	1
20	Napoli Fed. II		20	0	0	5
21	Napoli II Ateneo		27	0	0	5
22	Novara "Piemonte O."		12	0	0	3
23	Padova		19	0	0	3
24	Palermo		14	0	0	4
25	Parma		10	0	0	2
26	Pavia		12	0	0	2
27	Perugia		10	0	0	1
28	Pisa		20	0	0	2
29	Roma "La Sapienza" (*)		24	2	0	5
30	Roma "La Sapienza" II Facoltà		12	0	0	4
31	Roma "Tor Vergata"		18	0	0	4
32	Roma Campus		6	0	0	4
33	Sassari		10	0	0	2
34	Siena		14	0	0	1
35	Torino		25	0	0	5

segue	Anestesia e rianimazione					
N°	Università	Scuole aggregate	Contratti 2009/2010	Medici militari: Difesa	Medici Ministero Interni	10% fabbisogno nazionale di medici S.S.N. fuori rete formativa
36	Trieste		9	0	0	1
37	Udine		9	0	0	1
38	Varese "Insubria"		11	0	0	1
39	Verona		20	0	0	2
			535	2	0	96

(*) Ivi comprese le esigenze del polo pontino

Audiologia e foniatria						
N°	Università	Scuole aggregate	Contratti 2009/2010	Medici militari: Difesa	Medici Ministero Interni	10% fabbisogno nazionale di medici S.S.N. fuori rete formativa
1	Catania		2	0	0	0
		Messina		0	0	0
		Palermo		0	0	1
2	Milano		3	0	0	0
		Genova		0	0	0
		Torino		0	0	0
3	Napoli Fed. II		4	0	0	1
		Bari		0	0	0
		Catanzaro		0	0	0
		Napoli II Ateneo		0	0	0
4	Padova		4	0	0	0
		Bologna		0	0	0
		Ferrara		0	0	0
5	Roma "La Sapienza"		4	0	0	0
		L'Aquila		0	0	0
		Firenze		0	0	1
		Siena		0	0	0
			17	0	0	3

Biochimica clinica						
N°	Università	Scuole aggregate	Contratti 2009/2010	Medici militari: Difesa	Medici Ministero Interni	10% fabbisogno nazionale di medici S.S.N. fuori rete formativa
1	Catania		2	0	0	0
		Messina		0	0	0
		Palermo		0	0	1
2	Chieti		3	0	0	0
		L'Aquila		0	0	1
3	Milano		5	0	0	1
		Brescia		0	0	0
		Milano "Bicocca"		0	0	0
		Pavia		0	0	0
		Varese "Insubria"		0	0	1
		Torino		0	0	0
4	Milano Cattolica		1	0	0	1
5	Napoli Fed. II		4	0	0	0
		Bari		0	0	0
		Catanzaro		0	0	0
		Napoli II Ateneo		0	0	0
6	Padova		3	0	0	0
		Modena		0	0	0
		Parma		0	0	0
		Verona		0	0	0
7	Roma "Tor Vergata"		4	0	0	0
		Firenze		0	0	0
		Perugia		0	0	0
		Pisa		0	0	0
		Siena		0	0	0
8	Sassari		1	0	0	0
			23	0	0	5

Cardiochirurgia						
N°	Università	Scuole aggregate	Contratti 2009/2010	Medici militari: Difesa	Medici Ministero Interni	10% fabbisogno nazionale di medici S.S.N. fuori rete formativa
1	Bologna		4	0	0	0
		Modena		0	0	0
		Parma		0	0	0
2	Catania		3	0	0	1
		Palermo		0	0	0
3	Chieti		2	0	0	0
4	Genova		2	0	0	0
5	Milano		3	0	0	1
6	Milano Cattolica		2	0	0	0
7	Milano "S. Raffaele"		1	0	0	0
8	Napoli Fed. II		3	0	0	1
		Catanzaro		0	0	1
9	Napoli II Ateneo		4	0	0	0
		Bari		0	0	0
10	Padova		2	0	0	0
11	Pavia		4	0	0	0
12	Roma "La Sapienza"		4	0	0	0
		Roma "La Sapienza" II Facoltà		0	0	0
13	Roma "Tor Vergata"		3	0	0	1
14	Roma Campus		1	0	0	0
15	Sassari		2	0	0	0
16	Siena		5	0	0	0
		Firenze		0	0	0
		Pisa		0	0	0
17	Torino		2	0	0	1
18	Varese "Insubria"		3	0	0	1
		Brescia		0	0	0
		Milano "Bicocca"		0	0	0
19	Verona		3	0	0	0
			53	0	0	7

Chirurgia dell'apparato digerente

N°	Università	Scuole aggregate	Contratti 2009/2010	Medici militari: Difesa	Medici Ministero Interni	10% fabbisogno nazionale di medici S.S.N. fuori rete formativa
1	Bari		3	0	0	0
		Ancona		0	0	0
		Foggia		0	0	0
2	Cagliari		2	0	0	0
		Sassari		0	0	0
3	Catania		4	0	0	1
		Messina		0	0	0
		Palermo		0	0	0
4	Milano		4	0	0	0
		Brescia		0	0	0
		Milano "Bicocca"		0	0	0
		Udine		0	0	0
5	Milano "S. Raffaele"		1	0	0	1
6	Napoli II Ateneo		4	0	0	1
		Catanzaro		0	0	0
		Napoli Federico II		0	0	1
7	Pisa		5	0	0	0
		Firenze		0	0	0
		Genova		0	0	0
		Siena		0	0	0
8	Roma "La Sapienza"		4	1	0	1
		L'Aquila		0	0	0
		Roma "Tor Vergata"		0	0	0
9	Roma Campus		1	0	0	0
			28	1	0	5

Chirurgia generale						
N°	Università	Scuole aggregate	Contratti 2009/2010	Medici militari: Difesa	Medici Ministero Interni	10% fabbisogno nazionale di medici S.S.N. fuori rete formativa
1	Ancona		4	0	0	1
2	Bari		9	0	0	0
3	Bologna		8	0	0	0
4	Brescia		7	0	0	0
5	Cagliari		3	0	0	0
6	Catania		10	0	0	1
7	Catanzaro		5	0	0	2
8	Chieti		3	0	0	1
9	Ferrara		5	0	0	1
10	Firenze		8	0	0	2
11	Foggia		2	0	0	0
12	Genova		10	0	0	1
13	L'Aquila		4	0	0	1
14	Messina		10	0	0	1
15	Milano "Bicocca"		4	0	0	1
16	Milano "S. Raffaele"		2	0	0	1
17	Milano Cattolica		7	0	0	3
18	Milano		16	0	0	0
19	Modena		6	0	0	0
20	Napoli Fed.II		18	0	0	1
21	Napoli II Ateneo		9	0	0	1
22	Novara "Piemonte O."		3	0	0	2
23	Padova		11	0	0	4
24	Palermo		10	0	0	1
25	Parma		6	0	0	1
26	Pavia		9	0	0	0
27	Perugia		5	0	0	1
28	Pisa		6	0	0	1
29	Roma "La Sapienza" (*)		24	2	0	3
30	Roma "La Sapienza" II Facoltà		5	0	0	3
31	Roma "Tor Vergata"		5	0	0	3
32	Roma Campus		2	0	0	3
33	Sassari		3	0	0	1
34	Siena		4	0	0	1
35	Torino		10	0	0	2
36	Trieste		4	0	0	0

segue Chirurgia generale						
N°	Università	Scuole aggregate	Contratti 2009/2010	Medici militari: Difesa	Medici Ministero Interni	10% fabbisogno nazionale di medici S.S.N. fuori rete formativa
37	Udine		4	0	0	1
38	Varese "Insubria"		6	0	0	1
39	Verona		11	0	0	2
			278	2	0	48

(*) Ivi comprese le esigenze del polo pontino

Chirurgia maxillo-facciale						
N°	Università	Scuole aggregate	Contratti 2009/2010	Medici militari: Difesa	Medici Ministero Interni	10% fabbisogno nazionale di medici S.S.N. fuori rete formativa
1	Bari		3	0	0	0
2	Messina		1	0	0	0
3	Milano		3	0	0	1
4	Milano "Bicocca"		3	0	0	0
5	Napoli Fed. II		4	0	0	1
		Catanzaro		0	0	0
6	Napoli II Ateneo		3	0	0	0
7	Parma		4	0	0	0
		Bologna		0	0	0
		Ferrara		0	0	1
8	Roma "La Sapienza"		5	1	0	1
		L'Aquila		0	0	0
9	Torino		3	0	0	1
		Novara "Piemonte O."		0	0	0
10	Verona		4	0	0	0
		Padova		0	0	0
		Udine		0	0	0
			33	1	0	5

Chirurgia pediatrica						
N°	Università	Scuole aggregate	Contratti 2009/2010	Medici militari: Difesa	Medici Ministero Interni	10% fabbisogno nazionale di medici S.S.N. fuori rete formativa
1	Cagliari		1	0	0	0
2	Chieti		3	0	0	0
		Roma "La Sapienza"		0	0	0
		Roma "Tor Vergata"		0	0	0
3	Genova		3	0	0	0
		Firenze		0	0	0
		Siena		0	0	0
		Torino		0	0	0
4	Milano Cattolica		1	0	0	0
5	Napoli II Ateneo		3	0	0	1
		Bari		0	0	0
		Foggia		0	0	0
		Napoli Fed. II		0	0	0
6	Padova		5	0	0	0
		Bologna		0	0	0
		Brescia		0	0	0
		Ferrara		0	0	0
		Milano		0	0	1
		Pavia		0	0	1
		Verona		0	0	0
7	Palermo		3	0	0	1
		Catania		0	0	0
		Messina		0	0	0
			19	0	0	4

Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica

N°	Università	Scuole aggregate	Contratti 2009/2010	Medici militari: Difesa	Medici Ministero Interni	10% fabbisogno nazionale di medici S.S.N. fuori rete formativa
1	Ancona		4	0	0	0
		Bologna		0	0	0
		Modena		0	0	0
		Parma		0	0	0
2	Bari		3	0	0	1
		Foggia		0	0	1
3	Genova		3	0	0	0
		Milano		0	0	0
4	Milano Cattolica		2	0	0	0
5	Napoli II Ateneo		3	0	0	1
		Napoli Federico II		0	0	0
6	Padova		4	0	0	0
		Udine		0	0	0
		Trieste		0	0	0
		Verona		0	0	0
7	Palermo		3	0	0	0
		Catania		0	0	1
		Messina		0	0	0
8	Pavia		3	0	0	0
		Varese "Insubria"		0	0	1
9	Roma "La Sapienza"		7	0	0	1
		Perugia		0	0	0
		Roma "La Sapienza" II Fac.		0	0	0
		Roma "Tor Vergata"		0	0	1
10	Roma Campus		1	0	0	0
11	Sassari		1	0	0	0
12	Siena		3	0	0	0
		Firenze		0	0	0
13	Torino		3	0	0	0
			40	0	0	7

Chirurgia toracica

N°	Università	Scuole aggregate	Contratti 2009/2010	Medici militari: Difesa	Medici Ministero Interni	10% fabbisogno nazionale di medici S.S.N. fuori rete formativa
1	Bari		4	0	0	0
		Chieti		0	0	1
		Foggia		0	0	0
		L'Aquila		0	0	0
2	Messina		3	0	0	0
		Catania		0	0	1
		Palermo		0	0	1
3	Milano		4	0	0	0
		Pavia		0	0	0
		Varese "insubria"		0	0	0
4	Milano "S. Raffaele"		1	0	0	1
5	Milano Cattolica		2	0	0	0
6	Modena		4	0	0	0
		Ancona		0	0	0
		Bologna		0	0	0
		Ferrara		0	0	0
		Parma		0	0	0
7	Napoli II Ateneo		3	0	0	1
		Napoli Federico II		0	0	0
8	Padova		3	0	0	0
		Trieste		0	0	0
		Verona		0	0	0
9	Pisa		3	0	0	0
		Firenze		0	0	0
		Siena		0	0	0
10	Roma "La Sapienza"		3	0	0	0
		Perugia		0	0	0
		Roma "Tor Vergata"		0	0	0
11	Sassari		2	0	0	0
		Cagliari		0	0	0
12	Torino		4	0	0	1
		Genova				
			36	0	0	6

Chirurgia vascolare						
N°	Università	Scuole aggregate	Contratti 2009/2010	Medici militari: Difesa	Medici Ministero Interni	10% fabbisogno nazionale di medici S.S.N. fuori rete formativa
1	Bari		3	0	0	1
		L'Aquila		0	0	0
2	Bologna		7	0	0	0
		Ancona		0	0	0
		Ferrara		0	0	0
		Modena		0	0	0
		Parma		0	0	0
3	Catania		4	0	0	0
		Catanzaro		0	0	1
		Messina		0	0	1
		Palermo		0	0	1
4	Chieti		3	0	0	0
5	Milano		7	0	0	0
		Milano "Bicocca"		0	0	1
		Pavia		0	0	0
		Varese "Insubria"		0	0	0
6	Milano "S. Raffaele"		1	0	0	0
7	Milano Cattolica		1	0	0	1
8	Napoli Fed. II		4	0	0	0
		Napoli II Ateneo		0	0	1
9	Padova		4	0	0	0
		Udine		0	0	0
		Trieste		0	0	0
		Verona		0	0	0
10	Roma "La Sapienza"		7	1	0	1
		Perugia		0	0	0
		Roma "La Sapienza" II Fac.		0	0	0
		Roma "Tor Vergata"		0	0	1
11	Sassari		2	0	0	0
		Cagliari		0	0	0
12	Siena		4	0	0	0
		Firenze		0	0	0
		Pisa		0	0	0
13	Torino		3	0	0	1
		Genova		0	0	0
			50	1	0	10

Dermatologia e venerologia

N°	Università	Scuole aggregate	Contratti 2009/2010	Medici militari: Difesa	Medici Ministero Interni	10% fabbisogno nazionale di medici S.S.N. fuori rete formativa
1	Bari		3	0	0	0
2	Bologna		4	0	0	0
		Ancona		0	0	0
		Ferrara		0	0	0
3	Cagliari		3	0	0	0
		Sassari		0	0	0
4	Catania		3	0	1	1
		Palermo		0	1	1
5	Firenze		4	0	0	0
		Pisa		0	0	0
6	Genova		3	0	0	0
7	Messina		3	0	0	0
8	Milano		3	0	0	0
9	Milano Cattolica		2	0	0	0
10	Modena		3	0	0	1
		Parma		0	0	0
11	Napoli Fed. II		4	0	0	0
		Napoli II Ateneo		0	0	1
12	Padova		3	0	0	0
		Trieste		0	0	0
13	Pavia		3	0	0	1
		Brescia		0	0	0
14	Roma "La Sapienza"		4	1	0	0
		Roma "La Sapienza" II Fac.		0	0	0
15	Roma "Tor Vergata"		4	0	0	1
		Chieti		0	0	1
		L'Aquila		0	0	1
16	Siena		4	0	0	1
		Perugia		0	0	0
17	Torino		3	0	0	0
		Novara "Piemonte O."		0	0	1
18	Verona		3	0	0	0
		Udine		0	0	0
			59	1	2	10

Ematologia						
N°	Università	Scuole aggregate	Contratti 2009/2010	Medici militari: Difesa	Medici Ministero Interni	10% fabbisogno nazionale di medici S.S.N. fuori rete formativa
1	**Ancona**		3	0	0	0
2	**Bari**		3	0	0	0
3	**Bologna**		3	0	0	1
		Ferrara		0	0	0
4	**Cagliari**		2	0	0	0
		Sassari		0	0	0
5	**Chieti**		3	0	0	1
		L'Aquila		0	0	0
6	**Firenze**		3	0	0	0
		Pisa		0	0	0
		Siena		0	0	0
7	**Genova**		3	0	0	0
8	**Milano**		4	0	0	1
9	**Milano "S. Raffaele"**		1	0	0	0
10	**Milano Cattolica**		2	0	0	1
11	**Modena**		3	0	0	0
		Parma		0	0	0
12	**Napoli Fed. II**		4	0	0	1
		Napoli II Ateneo		0	0	0
13	**Palermo**		3	0	0	1
		Catania		0	0	1
		Messina		0	0	0
14	**Pavia**		4	0	0	0
		Brescia		0	0	0
		Milano "Bicocca"		0	0	0
15	**Roma "La Sapienza"**		5	2	0	0
		Roma "La Sapienza" II Fac.		0	0	1
16	**Roma "Tor Vergata"**		3	0	0	0
		Perugia		0	0	0
17	**Roma Campus**		1	0	0	0
18	**Torino**		3	0	0	1
19	**Udine**		3	0	0	0
20	**Verona**		4	0	0	0
		Padova		0	0	1
			60	2	0	10

Endocrinologia e malattie del ricambio						
N°	Università	Scuole aggregate	Contratti 2009/2010	Medici militari: Difesa	Medici Ministero Interni	10% fabbisogno nazionale di medici S.S.N. fuori rete formativa
1	Bari		3	0	0	0
		Foggia		0	0	0
2	Cagliari		3	0	0	0
		Sassari		0	0	0
3	Catania		7	0	0	0
		Catanzaro		0	0	1
		Messina		0	0	1
		Palermo		0	0	0
4	Chieti		3	0	0	0
		L'Aquila		0	0	0
5	Ferrara		3	0	0	0
		Bologna		0	0	0
6	Firenze		3	0	0	1
7	Genova		3	0	0	0
8	Milano		3	0	0	0
9	Milano "S. Raffaele"		1	0	0	0
10	Milano Cattolica		2	0	0	0
11	Modena		3	0	0	1
		Parma		0	0	0
12	Napoli Fed. II		5	0	0	1
		Napoli II Ateneo		0	0	1
13	Padova		4	0	0	0
		Ancona		0	0	0
14	Pavia		3	0	0	0
15	Pisa		5	0	0	0
16	Roma "La Sapienza" (*)		11	0	0	0
		Roma "La Sapienza" II Facoltà		0	0	0
		Roma "Tor Vergata"		0	0	0
17	Roma Campus		1	0	0	0
18	Siena		3	0	0	0
		Perugia		0	0	0
19	Torino		3	0	0	1
20	Varese "Insubria"		3	0	0	0
		Brescia		0	0	0
		Milano "Bicocca"		0	0	1
21	Verona		3	0	0	0
			75	0	0	8

(*) Ivi comprese le esigenze del polo pontino

Farmacologia						
N°	Università	Scuole aggregate	Contratti 2009/2010	Medici militari: Difesa	Medici Ministero Interni	10% fabbisogno nazionale di medici S.S.N. fuori rete formativa
1	Cagliari		1	0	0	1
2	Catania		2	0	0	0
		Messina		0	0	1
3	Milano		4	0	0	0
		Brescia		0	0	0
		Padova		0	0	0
		Pavia		0	0	0
		Udine		0	0	0
		Varese "Insubria"		0	0	0
4	Modena		3	0	0	0
		Firenze		0	0	0
		Pisa		0	0	0
5	Napoli II Ateneo		3	0	0	0
		Catanzaro		0	0	1
		Napoli Fed. II		0	0	1
6	Roma "La Sapienza"		3	0	0	2
		Bari		0	0	0
		L'Aquila		0	0	0
			16	0	0	6

Gastroenterologia

N°	Università	Scuole aggregate	Contratti 2009/2010	Medici militari: Difesa	Medici Ministero Interni	10% fabbisogno nazionale di medici S.S.N. fuori rete formativa
1	Ancona		3	0	0	0
		Perugia		0	0	0
2	Bari		3	0	0	0
		Foggia		0	0	0
3	Bologna		6	0	0	0
		Ferrara		0	0	0
		Modena		0	0	1
		Parma		0	0	0
4	Cagliari		2	0	0	0
		Sassari		0	0	0
5	Firenze		3	0	0	0
6	Genova		3	0	0	0
7	L'Aquila		3	0	0	1
		Chieti		0	0	0
8	Milano "S. Raffaele"		1	0	0	0
9	Milano Cattolica		2	0	0	1
10	Milano		7	0	1	1
		Pavia		0	0	0
11	Napoli Fed. II		5	0	0	1
		Catanzaro		0	0	1
		Napoli II Ateneo		0	0	0
12	Padova		3	0	0	0
13	Palermo		5	0	0	1
		Catania		0	0	0
		Messina		0	0	0
14	Pisa		3	0	0	0
		Siena		0	0	0
15	Roma "La Sapienza" (*)		6	0	0	1
16	Roma "La Sapienza" II Fac.		3	0	0	0
17	Roma "Tor Vergata"		3	0	0	0
18	Roma Campus		1	0	0	0
19	Torino		3	0	0	1
20	Verona		3	0	0	0
		Udine		0	0	1
			68	0	1	10

(*) Ivi comprese le esigenze del polo pontino

Genetica medica						
N°	Università	Scuole aggregate	Contratti 2009/2010	Medici militari: Difesa	Medici Ministero Interni	10% fabbisogno nazionale di medici S.S.N. fuori rete formativa
1	Cagliari		1	0	0	0
2	Genova		3	0	0	0
		Firenze		0	0	0
		Siena		0	0	0
		Torino		0	0	0
3	Messina		2	0	0	1
		Catania		0	0	0
4	Milano		3	0	0	1
		Brescia		0	0	0
		Pavia		0	0	1
		Varese "Insubria"		0	0	0
5	Milano Cattolica		1	0	0	0
6	Napoli Federico II		3	0	0	1
		Catanzaro		0	0	0
		Napoli II Ateneo		0	0	0
7	Padova		5	0	0	0
		Bologna		0	0	0
		Ferrara		0	0	0
		Trieste		0	0	0
		Verona		0	0	0
8	Roma "Tor Vergata"		4	0	0	0
		Bari		0	0	0
		Chieti		0	0	0
		Roma "La Sapienza"		0	0	0
			22	0	0	4

Geriatria						
N°	**Università**	**Scuole aggregate**	**Contratti 2009/2010**	**Medici militari: Difesa**	**Medici Ministero Interni**	**10% fabbisogno nazionale di medici S.S.N. fuori rete formativa**
1	Ancona		3	0	0	0
2	Bari		5	0	0	0
		Foggia		0	0	0
3	Bologna		3	0	0	0
4	Cagliari		2	0	0	0
5	Catania		4	0	0	0
6	Catanzaro		3	0	0	2
7	Chieti		3	0	0	1
8	Firenze		7	0	0	0
9	Genova		4	0	0	0
10	L'Aquila		3	0	0	1
11	Messina		3	0	0	0
12	Milano		5	0	0	0
13	Milano "Bicocca"		3	0	0	0
		Brescia		0	0	1
14	Milano Cattolica		5	0	0	0
15	Modena		3	0	0	0
16	Napoli Fed. II		7	0	0	1
17	Napoli II Ateneo		4	0	0	2
18	Padova		5	0	0	1
19	Palermo		3	0	0	1
20	Parma		3	0	0	1
21	Pavia		4	0	0	1
22	Perugia		4	0	0	0
23	Pisa		3	0	0	0
24	Roma "La Sapienza"		11	0	0	1
		Roma "Tor Vergata"		0	0	1
25	Roma Campus		2	0	0	0
26	Sassari		2	0	0	1
27	Siena		3	0	0	1
28	Torino		6	0	0	1
29	Trieste		3	0	0	0
30	Udine		3	0	0	1
31	Verona		3	0	0	0
			122	0	0	18

Ginecologia e ostetricia

N°	Università	Scuole aggregate	Contratti 2009/2010	Medici militari: Difesa	Medici Ministero Interni	10% fabbisogno nazionale di medici S.S.N. fuori rete formativa
1	Ancona		5	0	0	1
2	Bari		9	0	0	0
3	Bologna		9	0	0	0
4	Brescia		5	0	0	0
5	Cagliari		6	0	0	1
6	Catania		8	0	0	1
7	Catanzaro		3	0	0	1
8	Chieti		3	0	0	1
9	Ferrara		3	0	0	1
10	Firenze		7	0	0	0
11	Foggia		3	0	0	0
12	Genova		5	0	0	0
13	L'Aquila		3	0	0	1
14	Messina		4	0	0	1
15	Milano "Bicocca"		4	0	0	0
16	Milano "S. Raffaele"		2	0	0	0
17	Milano Cattolica		7	0	0	3
18	Milano		14	0	0	1
19	Modena		4	0	0	0
20	Napoli Fed. II		9	0	0	1
21	Napoli II Ateneo		7	0	0	1
22	Novara "Piemonte O."		3	0	0	1
23	Padova		5	0	0	2
24	Palermo		7	0	0	1
25	Parma		5	0	0	1
26	Pavia		4	0	0	1
27	Perugia		4	0	0	0
28	Pisa		5	0	0	1
29	Roma "La Sapienza" (*)		13	0	0	3
30	Roma "La Sapienza" II Facoltà		5	0	0	3
31	Roma "Tor Vergata"		8	0	0	3
32	Roma Campus		2	0	0	2
33	Sassari		3	0	0	0
34	Siena		4	0	0	1
35	Torino		10	0	0	2
36	Trieste		3	0	0	0
37	Udine		3	0	0	1

segue Ginecologia e ostetricia						
N°	Università	Scuole aggregate	Contratti 2009/2010	Medici militari: Difesa	Medici Ministero Interni	10% fabbisogno nazionale di medici S.S.N. fuori rete formativa
38	Varese "Insubria"		3	0	0	1
39	Verona		5	0	0	1
			212	0	0	38

(*) Ivi comprese le esigenze del polo pontino

Igiene e medicina preventiva						
N°	Università	Scuole aggregate	Contratti 2009/2010	Medici militari: Difesa	Medici Ministero Interni	10% fabbisogno nazionale di medici S.S.N. fuori rete formativa
1	Ancona		5	0	0	1
2	Bari		6	0	0	1
3	Bologna		4	0	0	0
4	Brescia		3	0	0	0
5	Cagliari		4	0	0	0
6	Catania		5	0	0	1
7	Catanzaro		3	0	0	2
8	Chieti		3	0	0	0
9	Ferrara		3	0	0	0
10	Firenze		4	0	0	0
11	Genova		5	0	0	1
12	L'Aquila		4	0	0	1
13	Messina		3	0	0	0
14	Milano		6	0	0	0
15	Milano "Bicocca"		3	0	0	1
		Varese "Insubria"		0	0	1
16	Milano Cattolica		5	0	0	1
17	Modena		4	0	0	1
18	Napoli Fed. II		6	0	0	1
19	Napoli II Ateneo		6	0	0	2
20	Padova		5	0	0	1
21	Palermo		3	0	0	0
22	Parma		3	0	0	0
23	Pavia		6	0	0	0
24	Perugia		5	0	0	0
25	Pisa		3	0	0	1
26	Roma "La Sapienza"		7	1	0	2
		Roma "La Sapienza" II Fac.		0	0	1
27	Roma "Tor Vergata"		6	0	0	2
28	Sassari		3	0	0	1
29	Siena		4	0	0	1
30	Torino		6	0	0	3
31	Udine		4	0	0	0
		Trieste		0	0	0
32	Verona		5	0	0	1
			142	1	0	27

Malattie dell'apparato cardiovascolare						
N°	Università	Scuole aggregate	Contratti 2009/2010	Medici militari: Difesa	Medici Ministero Interni	10% fabbisogno nazionale di medici S.S.N. fuori rete formativa
1	Ancona		5	0	0	0
2	Bari		9	0	0	2
3	Bologna		9	0	0	1
4	Brescia		6	0	0	1
5	Cagliari		5	0	0	0
6	Catania		9	0	0	3
7	Catanzaro		4	0	0	2
8	Chieti		5	0	0	1
9	Ferrara		5	0	0	1
10	Firenze		8	0	0	1
11	Foggia		4	0	0	1
12	Genova		6	0	0	1
13	L'Aquila		5	0	0	1
14	Messina		6	0	0	3
15	Milano "Bicocca"		4	0	0	1
16	Milano "S. Raffaele"		5	0	0	0
17	Milano Cattolica		8	0	0	3
18	Milano		10	0	0	0
19	Modena		5	0	0	0
20	Napoli Fed. II		9	0	0	1
21	Napoli II Ateneo		9	0	0	2
22	Novara "Piemonte O."		4	0	0	1
23	Padova		12	0	0	1
24	Palermo		8	1	1	3
25	Parma		5	0	0	0
26	Pavia		8	0	0	1
27	Perugia		6	0	0	1
28	Pisa		8	0	0	0
29	Roma "La Sapienza" (*)		16	0	0	2
30	Roma "La Sapienza" II Facoltà		6	1	0	2
31	Roma "Tor Vergata"		7	0	0	2
32	Roma Campus		4	0	0	2
33	Sassari		5	0	0	1
34	Siena		6	0	0	1
35	Torino		10	0	0	1
36	Trieste		5	0	0	0
37	Varese "Insubria"		5	0	0	1

segue Malattie dell'apparato cardiovascolare						
N°	Università	Scuole aggregate	Contratti 2009/2010	Medici militari: Difesa	Medici Ministero Interni	10% fabbisogno nazionale di medici S.S.N. fuori rete formativa
38	Verona		7	0	0	1
			258	2	1	45

(*) Ivi comprese le esigenze del polo pontino

Malattie dell'apparato respiratorio						
N°	Università	Scuole aggregate	Contratti 2009/2010	Medici militari: Difesa	Medici Ministero Interni	10% fabbisogno nazionale di medici S.S.N. fuori rete formativa
1	Bari		5	0	0	0
		Foggia		0	0	1
2	Bologna		3	0	0	1
3	Brescia		4	0	0	0
		Varese "Insubria"		0	0	1
4	Catania		3	0	0	0
5	Catanzaro		3	0	0	1
6	Firenze		6	0	0	0
		Pisa		0	0	0
		Siena		0	0	0
7	Genova		3	0	0	0
8	Messina		3	0	0	1
9	Milano "Bicocca"		3	0	0	0
10	Milano "S. Raffaele"		2	0	0	0
11	Milano Cattolica		4	0	0	1
12	Milano		5	0	0	0
13	Napoli Fed. II		3	0	0	1
14	Napoli II Ateneo		4	0	0	1
15	Padova		3	0	0	1
16	Palermo		3	0	0	0
17	Parma		6	0	0	1
		Modena		0	0	0
		Ferrara		0	0	0
18	Pavia		4	0	0	1
19	Roma "La Sapienza"		6	1	0	0
		Roma "La Sapienza" II Facoltà		0	0	0
20	Roma "Tor Vergata"		3	0	0	1
21	Sassari		2	0	0	0
22	Torino		4	0	0	1
			82	1	0	13

Malattie infettive						
N°	**Università**	**Scuole aggregate**	**Contratti 2009/2010**	**Medici militari: Difesa**	**Medici Ministero Interni**	**10% fabbisogno nazionale di medici S.S.N. fuori rete formativa**
1	**Ancona**		**3**	**0**	**0**	**0**
		Chieti		**0**	**0**	**0**
		Perugia		**0**	**0**	**0**
2	**Bari**		**3**	**0**	**0**	**0**
		Foggia		**0**	**0**	**0**
3	**Bologna**		**3**	**0**	**0**	**0**
		Ferrara		**0**	**0**	**0**
4	**Brescia**		**3**	**0**	**0**	**0**
		Padova		**0**	**0**	**0**
5	**Catania**		**3**	**0**	**0**	**1**
		Catanzaro		**0**	**0**	**1**
6	**Firenze**		**3**	**0**	**0**	**0**
		Pisa		**0**	**0**	**1**
		Siena		**0**	**0**	**0**
7	**Genova**		**3**	**0**	**0**	**0**
8	**Milano**		**4**	**0**	**0**	**0**
9	**Milano "S. Raffaele"**		**1**	**0**	**0**	**1**
10	**Milano Cattolica**		**2**	**0**	**0**	**1**
11	**Modena**		**3**	**0**	**0**	**0**
		Parma		**0**	**0**	**1**
12	**Napoli II Ateneo**		**4**	**0**	**0**	**0**
		Napoli Fed. II		**0**	**0**	**1**
13	**Palermo**		**3**	**0**	**0**	**0**
		Messina		**0**	**0**	**0**
14	**Pavia**		**3**	**0**	**0**	**0**
		Varese "Insubria"		**0**	**0**	**0**
15	**Roma "La Sapienza"**		**4**	**0**	**0**	**0**
		Roma "La Sapienza" II Fac.		**0**	**0**	**1**
		Roma "Tor Vergata"		**0**	**0**	**0**
16	**Roma Campus**		**1**	**0**	**0**	**0**
17	**Sassari**		**2**	**0**	**0**	**0**
		Cagliari		**0**	**0**	**0**
18	**Torino**		**3**	**0**	**0**	**1**
19	**Verona**		**3**	**0**	**0**	**0**
		Udine		**0**	**0**	**0**
			54	**0**	**0**	**9**

Medicina del lavoro						
N°	Università	Scuole aggregate	Contratti 2009/2010	Medici militari: Difesa	Medici Ministero Interni	10% fabbisogno nazionale di medici S.S.N. fuori rete formativa
1	Ancona		3	0	0	0
2	Bari		6	0	0	1
		Foggia		0	0	1
3	Bologna		4	0	0	0
		Ferrara		0	0	0
4	Brescia		5	0	0	1
		Varese "Insubria"		0	0	0
5	Cagliari		3	0	0	0
6	Chieti		3	0	0	0
		L'Aquila		0	0	1
7	Firenze		3	0	0	1
8	Genova		3	0	0	0
9	Messina		3	0	1	1
		Catania		0	0	0
10	Milano		8	0	0	0
		Milano "Bicocca"		0	0	0
11	Milano Cattolica		4	0	0	1
12	Modena		3	0	0	1
13	Napoli Fed. II		4	0	0	2
14	Napoli II Ateneo		5	0	0	1
15	Padova		4	0	0	1
16	Palermo		3	0	0	0
17	Parma		5	0	0	0
18	Pavia		7	0	0	1
19	Perugia		3	0	0	1
20	Roma "La Sapienza"		6	0	0	0
		Roma "La Sapienza" II Fac.		0	0	1
21	Roma "Tor Vergata"		4	0	0	1
22	Siena		6	0	0	0
		Pisa		0	0	0
23	Torino		5	0	0	1
24	Trieste		3	0	0	0
25	Verona		3	0	0	1
			106	0	1	18

Medicina dello sport						
N°	Università	Scuole aggregate	Contratti 2009/2010	Medici militari: Difesa	Medici Ministero Interni	10% fabbisogno nazionale di medici S.S.N. fuori rete formativa
1	Bologna		3	0	0	0
		Ferrara		0	0	0
		Modena		0	0	0
2	Brescia		3	0	0	0
		Milano "Bicocca"		0	0	0
		Pavia		0	0	0
3	Cagliari		2	0	0	0
		Sassari		0	0	0
4	Chieti		3	0	0	0
		Bari		0	0	1
		L'Aquila		0	0	0
5	Firenze		3	0	0	0
		Pisa		0	0	0
		Siena		0	0	0
6	Milano		4	0	0	1
		Genova		0	0	0
		Torino		0	0	0
7	Milano Cattolica		3	0	0	0
8	Napoli II Ateneo		3	0	0	1
		Catanzaro		0	0	1
		Napoli Federico II		0	0	0
9	Padova		4	0	0	1
		Trieste		0	0	0
		Udine		0	0	0
		Verona		0	0	1
10	Palermo		3	0	0	0
		Catania		0	0	0
		Messina		0	0	0
11	Roma "La Sapienza"		5	0	0	0
		Perugia		0	0	0
		Roma "La Sapienza" II Fac.		0	0	0
		Roma "Tor Vergata"		0	0	0
			36	0	0	6

Medicina di comunità							
N°	Università	Scuole aggregate	Contratti 2009/2010	Medici militari: Difesa	Medici Ministero Interni	10% fabbisogno nazionale di medici S.S.N. fuori rete formativa
1	Modena		2	0	0	0
		Padova	0	0	0	0
			2	0	0	0

Medicina d'emergenza-urgenza

N°	Università	Scuole aggregate	Contratti 2009/2010	Medici militari: Difesa	Medici Ministero Interni	10% fabbisogno nazionale di medici S.S.N. fuori rete formativa
1	Bari		2	0	0	0
2	Brescia		2	0	0	0
3	Firenze		2	0	0	2
4	Genova		2	0	0	1
5	L'Aquila		2	0	0	0
6	Milano Cattolica		2	0	0	1
7	Milano "S. Raffaele"		2	0	0	1
8	Milano "Bicocca"		2	0	0	0
9	Modena		2	0	0	2
10	Napoli Fed. II		2	0	0	2
11	Napoli II Ateneo		2	0	0	2
12	Novara "Piemonte O."		2	0	0	2
13	Padova		2	0	0	3
14	Parma		2	0	0	1
15	Pavia		2	0	0	2
16	Perugia		2	0	0	2
17	Pisa		2	0	0	0
18	Roma "La Sapienza"		2	2	1	0
19	Roma "La Sapienza" II Fac.		2	0	0	0
20	Sassari		2	0	0	2
21	Siena		2	0	0	2
22	Torino		2	0	0	2
23	Trieste		2	0	0	1
24	Udine		2	0	0	1
25	Verona		2	0	0	2
			50	2	1	31

Medicina fisica e riabilitativa

N°	Università	Scuole aggregate	Contratti 2009/2010	Medici militari: Difesa	Medici Ministero Interni	10% fabbisogno nazionale di medici S.S.N. fuori rete formativa
1	Ancona		3	0	0	0
2	Bari		6	0	0	0
3	Bologna		8	0	0	0
4	Cagliari		3	0	0	0
5	Catania		5	0	0	0
6	Catanzaro		3	0	0	0
7	Chieti		3	0	0	0
8	Firenze		5	0	0	0
9	Foggia		3	0	0	0
10	Genova		5	0	0	0
11	Messina		3	0	0	0
12	Milano		7	0	0	0
13	Milano "Bicocca"		3	0	0	0
14	Napoli Fed. II		5	0	1	0
15	Napoli II Ateneo		7	0	0	0
16	Padova		8	0	0	0
17	Palermo		3	0	0	0
18	Parma		3	0	0	0
19	Pavia		7	0	0	0
20	Perugia		3	0	0	0
21	Pisa		3	0	0	0
22	Roma "La Sapienza" I		10	0	0	0
23	Roma "La Sapienza" II Facoltà		6	0	0	0
24	Roma "Tor Vergata"		5	0	0	0
25	Roma Campus		2	0	0	0
26	Torino		7	0	0	0
27	Trieste		4	0	0	0
28	Varese "Insubria"		3	0	0	0
29	Verona		3	0	0	0
			136	0	1	0

Medicina interna

N°	Università	Scuole aggregate	Contratti 2009/2010	Medici militari: Difesa	Medici Ministero Interni	10% fabbisogno nazionale di medici S.S.N. fuori rete formativa
1	Ancona		5	0	0	1
2	Bari		6	0	0	1
3	Bologna		10	0	0	1
4	Brescia		4	0	0	1
5	Cagliari		3	0	0	1
6	Catania		5	0	0	1
7	Catanzaro		3	0	0	1
8	Chieti		5	0	0	1
9	Ferrara		3	0	0	0
10	Firenze		7	0	0	1
11	Foggia		3	0	0	1
12	Genova		6	0	0	1
13	L'Aquila		3	0	0	1
14	Messina		5	0	0	1
15	Milano "Bicocca"		4	0	0	0
16	Milano "S. Raffaele"		3	0	0	0
17	Milano Cattolica		9	0	0	3
18	Milano		8	0	0	1
19	Modena		5	0	0	1
20	Napoli Fed. II		9	0	0	1
21	Napoli II Ateneo		7	0	0	1
22	Novara "Piemonte O."		4	0	0	2
23	Padova		11	0	0	1
24	Palermo		9	0	0	1
25	Parma		5	0	0	0
26	Pavia		9	0	0	0
27	Perugia		5	0	0	1
28	Pisa		6	0	0	1
29	Roma "La Sapienza" (*)		15	1	0	3
30	Roma "La Sapienza" II Facoltà		4	0	0	3
31	Roma "Tor Vergata"		5	0	0	3
32	Roma Campus		2	0	0	3
33	Sassari		3	0	0	0
34	Siena		4	0	0	1
35	Torino		10	0	0	2
36	Trieste		6	0	0	0
37	Udine		3	0	0	1

segue Medicina interna						
N°	**Università**	**Scuole aggregate**	**Contratti 2009/2010**	**Medici militari: Difesa**	**Medici Ministero Interni**	**10% fabbisogno nazionale di medici S.S.N. fuori rete formativa**
38	Varese "Insubria"		4	0	0	0
39	Verona		7	0	0	1
			225	1	0	43

(*) Ivi comprese le esigenze del polo pontino

Medicina legale

N°	Università	Scuole aggregate	Contratti 2009/2010	Medici militari: Difesa	Medici Ministero Interni	10% fabbisogno nazionale di medici S.S.N. fuori rete formativa
1	Ancona		3	0	0	0
2	Bari		3	1	0	1
		Foggia		0	0	1
3	Cagliari		3	0	0	0
		Sassari		1	0	0
4	Catania		3	0	0	0
		Messina		0	0	1
		Palermo		0	1	1
5	Ferrara		4	0	0	1
		Parma		0	0	0
6	Genova		3	0	1	0
7	Milano		4	0	0	0
8	Milano Cattolica		2	0	0	1
9	Modena		4	0	0	0
		Bologna		0	0	0
10	Napoli Fed. II		3	0	1	1
		Catanzaro		0	1	1
11	Napoli II Ateneo		3	0	0	1
12	Padova		3	0	0	0
13	Pavia		3	0	0	0
14	Pisa		3	0	0	0
		Firenze		0	0	0
15	Roma "La Sapienza"		5	0	1	0
		Roma "La Sapienza" II Facoltà		0	0	1
16	Roma "Tor Vergata"		4	1	0	0
		Chieti		0	0	1
17	Siena		3	0	0	1
		Perugia		0	0	0
18	Torino		3	0	0	1
19	Trieste		4	0	0	0
		Udine		0	0	0
20	Varese "Insubria"		4	0	0	1
		Brescia		0	0	0
21	Verona		3	0	0	1
			70	3	5	15

Medicina nucleare

N°	Università	Scuole aggregate	Contratti 2009/2010	Medici militari: Difesa	Medici Ministero Interni	10% fabbisogno nazionale di medici S.S.N. fuori rete formativa
1	Bari		3	0	0	0
2	Bologna		3	0	0	0
		Ferrara		0	0	0
3	Firenze		3	0	0	0
		Perugia		0	0	0
4	Genova		3	0	0	0
5	Messina		3	0	0	2
6	Milano		3	0	0	0
7	Milano "Bicocca"		4	0	0	1
		Brescia		0	0	0
8	Milano Cattolica		3	0	0	1
9	Napoli Fed. II		5	0	0	1
		Napoli II Ateneo		0	0	1
10	Padova		3	0	0	1
11	Pisa		3	0	0	1
12	Roma "La Sapienza"		7	0	0	1
		Roma "La Sapienza" II Facoltà		0	0	0
		Roma "Tor Vergata"		0	0	0
13	Sassari		2	0	0	0
14	Torino		3	0	0	1
			48	0	0	10

Medicina tropicale						
N°	Università	Scuole aggregate	Contratti 2009/2010	Medici militari: Difesa	Medici Ministero Interni	10% fabbisogno nazionale di medici S.S.N. fuori rete formativa
1	Milano		3	0	0	1
		Brescia		0	0	0
		Genova		0	0	0
		Pavia		0	0	0
2	Milano Cattolica		1	0	0	0
3	Roma "La Sapienza"		2	0	0	0
			6	0	0	1

Microbiologia e virologia						
N°	Università	Scuole aggregate	Contratti 2009/2010	Medici militari: Difesa	Medici Ministero Interni	10% fabbisogno nazionale di medici S.S.N. fuori rete formativa
1	Bologna		2	0	0	0
		Ancona		0	0	0
		Modena		0	0	0
		Parma		0	0	0
2	Cagliari		2	0	0	0
		Sassari		0	0	0
3	Catania		2	0	0	0
		Messina		0	0	1
		Palermo		0	0	0
4	Milano		3	0	0	0
		Brescia		0	0	1
		Pavia		0	0	0
		Varese "Insubria"		0	0	0
5	Milano Cattolica		1	0	0	1
6	Milano "S. Raffaele"		1	0	0	0
7	Napoli Fed. II		3	0	0	1
		Bari		0	0	1
		Catanzaro		0	0	0
		Napoli II Ateneo		0	0	0
8	Padova		2	0	0	0
		Verona		0	0	1
9	Pisa		2	0	0	0
		Siena		0	0	0
10	Roma "La Sapienza"		3	1	0	0
		Perugia		0	0	0
		Roma "Tor Vergata"		0	0	0
11	Roma Campus		1	0	0	0
12	Torino		2	0	0	1
		Genova		0	0	0
			24	1	0	7

Nefrologia

N°	Università	Scuole aggregate	Contratti 2009/2010	Medici militari: Difesa	Medici Ministero Interni	10% fabbisogno nazionale di medici S.S.N. fuori rete formativa
1	Bari		3	0	0	0
2	Bologna		4	0	0	0
3	Brescia		3	0	0	0
4	Cagliari		3	0	0	0
		Sassari		0	0	0
5	Catania		3	0	0	1
6	Catanzaro		3	0	0	1
7	Chieti		3	0	0	1
		Perugia		0	0	0
8	Firenze		3	0	0	1
9	Foggia		3	0	0	1
10	Genova		3	0	0	0
11	Messina		3	0	0	1
12	Milano		4	0	0	1
13	Milano "Bicocca"		3	0	0	1
14	Milano "S. Raffaele"		1	0	0	0
15	Modena		4	0	0	1
16	Napoli Fed. II		4	0	0	1
17	Napoli II Ateneo		4	0	0	1
18	Padova		3	0	0	0
19	Palermo		3	0	0	0
20	Parma		3	0	0	0
21	Pavia		4	0	0	0
22	Pisa		3	0	0	0
23	Roma "La Sapienza" (*)		6	0	0	2
24	Roma "La Sapienza" II Facoltà		3	0	0	2
25	Roma "Tor Vergata"		3	0	0	2
26	Siena		3	0	0	0
27	Torino		3	0	0	1
28	Verona		4	0	0	0
		Trieste		0	0	0
			92	0	0	18

(*) Ivi comprese le esigenze del polo pontino

Neurochirurgia						
N°	Università	Scuole aggregate	Contratti 2009/2010	Medici militari: Difesa	Medici Ministero Interni	10% fabbisogno nazionale di medici S.S.N. fuori rete formativa
1	Ancona		3	0	0	0
		Bari		0	0	0
2	Chieti		3	0	0	0
		L'Aquila		0	0	1
3	Firenze		6	0	0	0
		Pisa		0	0	1
		Siena		0	0	0
4	Messina		5	0	0	2
		Catania		0	0	1
5	Milano		5	0	0	1
		Brescia		0	0	0
		Milano "Bicocca"		0	0	0
6	Milano "S. Raffaele"		3	0	0	0
7	Milano Cattolica		3	0	0	0
8	Modena		3	0	0	1
		Ferrara		0	0	0
9	Napoli Fed. II		4	0	0	0
		Catanzaro		0	0	0
		Napoli II Ateneo		0	0	1
10	Padova		3	0	0	0
11	Pavia		3	0	0	0
		Varese "Insubria"		0	0	0
12	Roma "La Sapienza"		6	1	0	1
		Roma "La Sapienza" II Facoltà		0	0	0
13	Roma "Tor Vergata"		3	0	0	1
14	Sassari		2	0	0	0
15	Torino		4	0	0	0
		Genova		0	0	0
16	Verona		4	0	0	0
			60	1	0	10

Neurofisiopatologia

N°	Università	Scuole aggregate	Contratti 2009/2010	Medici militari: Difesa	Medici Ministero Interni	10% fabbisogno nazionale di medici S.S.N. fuori rete formativa
1	Cagliari		1	0	0	0
2	Messina		1	0	0	1
3	Milano Cattolica		1	0	0	0
4	Milano "S. Raffaele"		1	0	0	0
5	Pavia		2	0	0	1
		Genova		0	0	0
6	Roma "La Sapienza"		3	0	0	1
		Roma "Tor Vergata"		0	0	0
7	Siena		3	0	0	0
		Firenze		0	0	0
		Pisa		0	0	0
			12	0	0	3

Neurologia						
N°	Università	Scuole aggregate	Contratti 2009/2010	Medici militari: Difesa	Medici Ministero Interni	10% fabbisogno nazionale di medici S.S.N. fuori rete formativa
1	Ancona		3	0	0	0
2	Bari		4	0	0	1
		Foggia		0	0	0
3	Bologna		3	0	0	0
4	Brescia		3	0	0	0
5	Cagliari		3	0	0	0
		Sassari		0	0	1
6	Catania		3	0	0	1
7	Catanzaro		3	0	0	1
8	Firenze		3	0	0	1
9	Genova		3	0	0	1
10	L'Aquila		3	0	0	1
		Chieti		0	0	0
11	Messina		3	0	0	1
12	Milano		4	0	0	0
13	Milano "Bicocca"		3	0	0	0
14	Milano "S. Raffaele"		1	0	0	0
15	Milano Cattolica		5	0	0	1
16	Modena		3	0	0	0
		Ferrara		0	0	1
17	Napoli Fed. II		3	0	0	0
18	Napoli II Ateneo		3	0	0	1
19	Padova		3	0	0	0
20	Palermo		3	0	0	0
21	Parma		3	0	0	0
22	Pavia		3	0	0	1
		Varese "Insubria"		0	0	0
23	Perugia		3	0	0	0
24	Pisa		3	0	0	0
25	Roma "La Sapienza" (*)		8	0	0	1
		Roma "La Sapienza" II Facoltà		0	0	0
26	Roma "Tor Vergata"		4	1	0	0
27	Roma Campus		3	0	0	0
28	Siena		3	0	0	0
29	Torino		4	0	0	1
		Novara "Piemonte O."		0	0	0
30	Udine		3	0	0	0
		Trieste		0	0	0

segue Neurologia						
N°	Università	Scuole aggregate	Contratti 2009/2010	Medici militari: Difesa	Medici Ministero Interni	10% fabbisogno nazionale di medici S.S.N. fuori rete formativa
31	Verona		3	0	0	1
			102	1	0	15

(*) Ivi comprese le esigenze del polo pontino

Neuropsichiatria infantile

N°	Università	Scuole aggregate	Contratti 2009/2010	Medici militari: Difesa	Medici Ministero Interni	10% fabbisogno nazionale di medici S.S.N. fuori rete formativa
1	Bari		3	0	0	1
2	Cagliari		3	0	0	1
		Sassari		0	0	0
3	Catania		3	0	0	0
4	Firenze		3	0	0	1
5	Genova		3	0	0	0
6	Messina		3	0	0	0
7	Milano		4	0	0	0
8	Milano "Bicocca"		6	0	0	0
		Brescia		0	0	0
		Varese "Insubria"		0	0	1
9	Milano Cattolica		2	0	0	1
10	Napoli II Ateneo		4	0	0	2
11	Palermo		3	0	0	1
12	Parma		6	0	0	0
		Bologna		0	0	0
		Modena		0	0	0
13	Pavia		4	0	0	0
14	Pisa		3	0	0	0
15	Roma "La Sapienza"		8	0	0	0
		L'Aquila		0	0	1
16	Roma "Tor Vergata"		3	0	0	1
		Perugia		0	0	0
17	Torino		3	0	0	1
18	Verona		4	0	0	0
		Padova		0	0	1
			68	0	0	12

Oftalmologia

N°	Università	Scuole aggregate	Contratti 2009/2010	Medici militari: Difesa	Medici Ministero Interni	10% fabbisogno nazionale di medici S.S.N. fuori rete formativa
1	Ancona		3	0	0	0
		Perugia		0	0	0
2	Bari		4	0	0	0
		Foggia		0	0	0
3	Bologna		3	0	0	0
4	Brescia		4	0	0	0
		Varese "Insubria"		0	0	0
5	Cagliari		2	0	0	1
6	Catanzaro		3	0	0	1
7	Chieti		5	0	0	0
		L'Aquila		0	0	1
8	Ferrara		5	0	0	0
		Modena		0	0	0
		Parma		0	0	1
9	Firenze		3	0	0	0
10	Genova		3	0	0	0
11	Messina		3	0	0	1
12	Milano "S. Raffaele"		1	0	0	1
13	Milano Cattolica		3	0	0	1
14	Milano		7	0	0	0
15	Napoli Fed. II		4	0	0	1
16	Napoli II Ateneo		4	0	0	0
17	Padova		3	0	0	1
18	Palermo		4	0	0	1
		Catania		0	0	0
19	Pavia		4	0	0	0
20	Pisa		3	0	0	1
21	Roma "La Sapienza" (*)		11	0	0	1
		Roma "La Sapienza" II Facoltà		0	0	0
22	Roma "Tor Vergata"		4	0	0	1
23	Roma Campus		1	0	0	1
24	Sassari		2	0	0	0
25	Siena		3	0	0	0
26	Torino		4	0	0	1
27	Udine		4	0	0	0
		Trieste		0	0	1
28	Verona		3	0	0	0
			103	0	0	16

(*) Ivi comprese le esigenze del polo pontino

Oncologia

N°	Università	Scuole aggregate	Contratti 2009/2010	Medici militari: Difesa	Medici Ministero Interni	10% fabbisogno nazionale di medici S.S.N. fuori rete formativa
1	Ancona		3	0	0	0
2	Bari		5	0	0	1
3	Bologna		4	0	0	1
4	Cagliari		2	0	0	0
5	Catania		3	0	0	0
6	Catanzaro		3	0	0	1
7	Ferrara		3	0	0	0
8	Firenze		3	0	0	1
9	Genova		4	0	0	1
10	L'Aquila		4	0	0	1
		Chieti		0	0	0
11	Messina		3	0	0	1
12	Milano		6	0	0	0
13	Milano Cattolica		5	0	0	0
14	Modena		4	0	0	1
		Parma		0	0	0
15	Napoli Fed. II		6	0	0	1
16	Napoli II Ateneo		5	0	0	1
17	Padova		4	0	0	1
18	Palermo		3	0	0	0
19	Pavia		3	0	0	1
20	Perugia		3	0	0	0
21	Pisa		3	0	0	0
22	Roma "La Sapienza" (*)		9	1	0	0
23	Roma "La Sapienza" II Facoltà		3	0	0	1
24	Roma "Tor Vergata"		3	0	0	1
25	Roma Campus		2	0	0	0
26	Sassari		2	0	0	1
27	Siena		3	0	0	0
28	Torino		7	0	0	1
29	Udine		3	0	0	1
30	Varese "Insubria"		4	0	0	1
		Milano "Bicocca"		0	0	0
31	Verona		3	0	0	1
			118	1	0	19

(*) Ivi comprese le esigenze del polo pontino

Ortopedia e traumatologia

N°	Università	Scuole aggregate	Contratti 2009/2010	Medici militari: Difesa	Medici Ministero Interni	10% fabbisogno nazionale di medici S.S.N. fuori rete formativa
1	Ancona		5	0	0	1
2	Bari		6	0	0	0
		Foggia		0	0	0
3	Bologna		10	0	0	1
4	Brescia		3	0	0	0
5	Cagliari		3	0	0	1
6	Catania		4	1	0	1
7	Catanzaro		4	0	0	1
8	Chieti		5	0	0	1
9	Ferrara		3	0	0	1
10	Firenze		5	0	0	1
11	Genova		3	0	0	1
12	Messina		6	0	0	0
13	Milano		18	0	1	1
14	Milano "Bicocca"		4	0	0	1
15	Milano Cattolica		7	0	0	1
16	Modena		4	0	0	1
17	Napoli Fed. II		6	0	0	1
18	Napoli II Ateneo		8	0	0	1
19	Padova		5	0	0	2
20	Palermo		4	1	0	1
21	Parma		3	0	0	0
22	Pavia		4	0	0	1
23	Perugia		4	0	0	0
24	Pisa		6	0	0	1
25	Roma "La Sapienza" (*)		9	0	0	2
26	Roma "La Sapienza" II Facoltà		5	0	0	1
27	Roma "Tor Vergata"		5	1	0	2
28	Roma Campus		3	0	0	1
29	Sassari		3	0	0	0
30	Siena		4	0	0	0
31	Torino		7	0	0	2
32	Trieste		4	0	0	0
33	Udine		5	0	0	0
34	Varese "Insubria"		5	0	0	0
35	Verona		7	0	0	2
			187	3	1	30

(*) Ivi comprese le esigenze del polo pontino

Otorinolaringoiatria

N°	Università	Scuole aggregate	Contratti 2009/2010	Medici militari: Difesa	Medici Ministero Interni	10% fabbisogno nazionale di medici S.S.N. fuori rete formativa
1	Bari		4	1	0	0
		Foggia		0	0	0
2	Bologna		3	0	0	0
3	Brescia		3	0	0	1
		Varese "Insubria"		0	0	0
4	Cagliari		2	1	0	1
5	Catania		3	0	0	0
6	Chieti		3	0	0	1
7	Ferrara		5	0	0	1
		Modena		0	0	0
		Parma		0	0	0
8	Genova		3	0	0	0
9	Milano "S. Raffaele"		1	0	0	0
10	Milano Cattolica		3	0	0	1
11	Milano		4	0	0	0
12	Napoli Fed. II		5	0	0	1
		Catanzaro		0	0	0
13	Napoli II Ateneo		3	0	0	0
14	Novara "Piemonte O."		3	0	0	0
15	Padova		3	0	0	1
16	Palermo		4	1	0	1
		Messina		0	0	1
17	Pavia		4	0	0	0
		Milano "Bicocca"		0	0	0
18	Perugia		3	0	0	0
19	Pisa		6	0	0	0
		Firenze		0	0	0
		Siena		0	0	1
20	Roma "La Sapienza"		7	0	0	0
		Roma "La Sapienza" II Fac.		0	0	1
21	Roma "Tor Vergata"		4	0	0	1
		L'Aquila		0	0	0
22	Roma Campus		1	0	0	1
23	Sassari		2	0	0	0
24	Torino		3	1	0	1
25	Trieste		3	0	0	0

segue Otorinolaringoiatria						
N°	Università	Scuole aggregate	Contratti 2009/2010	Medici militari: Difesa	Medici Ministero Interni	10% fabbisogno nazionale di medici S.S.N. fuori rete formativa
26	Verona		3	0	0	0
			88	4	0	14

Patologia clinica						
N°	Università	Scuole aggregate	Contratti 2009/2010	Medici militari: Difesa	Medici Ministero Interni	10% fabbisogno nazionale di medici S.S.N. fuori rete formativa
1	Bologna		5	0	0	0
		Ancona		0	0	0
		Ferrara		0	0	1
		Modena		0	0	0
2	Catania		4	0	0	1
		Catanzaro		0	0	0
		Messina		0	0	0
3	*Chieti*		*3*	*0*	*0*	*0*
		L'Aquila		*0*	*0*	*1*
4	Milano Cattolica		1	0	0	1
5	Napoli Fed. II		6	0	0	1
		Bari		0	0	0
		Napoli II Ateneo		0	0	0
6	Padova		3	0	0	2
		Udine		0	0	0
7	Palermo		3	1	0	0
8	Pavia		3	0	0	1
9	Perugia		3	0	0	0
10	Pisa		4	0	0	0
		Genova		0	0	0
11	Roma "La Sapienza"		5	1	0	2
		Roma "La Sapienza" II Fac.		0	0	1
12	Roma "Tor Vergata"		3	0	0	1
13	Roma Campus		1	0	0	1
14	Sassari		2	0	0	0
		Cagliari		0	0	0
15	Torino		4	0	0	1
		Novara "Piemonte O."		0	0	0
			50	2	0	14

Pediatria						
N°	Università	Scuole aggregate	Contratti 2009/2010	Medici militari: Difesa	Medici Ministero Interni	10% fabbisogno nazionale di medici S.S.N. fuori rete formativa
1	Ancona		4	0	0	1
2	Bari		6	0	0	0
3	Bologna		7	0	0	0
4	Brescia		6	0	0	1
5	Cagliari		4	0	0	0
6	Catania		5	0	0	2
7	Catanzaro		4	0	0	1
8	Chieti		3	0	0	0
9	Ferrara		4	0	0	1
10	Firenze		9	0	0	0
11	Foggia		3	0	0	0
12	Genova		7	0	0	1
13	L'Aquila		3	0	0	1
14	Messina		5	0	0	1
15	Milano "Bicocca"		3	0	0	0
16	Milano "S. Raffaele"		3	0	0	0
17	Milano Cattolica		6	0	0	1
18	Milano		12	0	0	1
19	Modena		6	0	0	1
20	Napoli Fed. II		10	0	0	1
21	Napoli II Ateneo		9	0	0	2
22	Novara "Piemonte O."		4	0	0	2
23	Padova		8	0	0	2
24	Palermo		6	0	0	1
25	Parma		7	0	0	1
26	Pavia		7	0	0	1
27	Perugia		4	0	0	0
28	Pisa		4	0	0	1
29	Roma "La Sapienza" (*)		13	0	0	2
30	Roma "La Sapienza" II Facoltà		4	0	0	2
31	Roma "Tor Vergata"		4	0	0	2
32	Sassari		3	0	0	1
33	Siena		4	0	0	1
34	Torino		11	0	0	2
35	Trieste		3	0	0	1
36	Udine		3	0	0	0

segue	*Pediatria*						
N°	Università	Scuole aggregate	Contratti 2009/2010	Medici militari: Difesa	Medici Ministero Interni	10% fabbisogno nazionale di medici S.S.N. fuori rete formativa
37	Varese "Insubria"		4	0	0	1
38	Verona		4	0	0	2
			212	0	0	37

(*) Ivi comprese le esigenze del polo pontino

Psichiatria						
N°	Università	Scuole aggregate	Contratti 2009/2010	Medici militari: Difesa	Medici Ministero Interni	10% fabbisogno nazionale di medici S.S.N. fuori rete formativa
1	Ancona		4	0	0	0
2	Bari		6	0	0	0
3	Bologna		6	0	0	0
4	Brescia		6	0	0	0
5	Cagliari		5	0	0	0
6	Catania		6	0	1	1
7	Catanzaro		3	0	0	1
8	Chieti		3	0	0	0
9	Ferrara		3	0	0	1
10	Firenze		6	1	0	0
11	Foggia		3	0	0	1
12	Genova		4	0	0	1
13	L'Aquila		3	0	0	1
14	Messina		4	0	0	1
15	Milano		7	0	0	0
16	Milano "Bicocca"		3	0	0	0
17	Milano "S. Raffaele"		1	0	0	1
18	Milano Cattolica		7	0	0	3
19	Modena		4	0	0	0
20	Napoli Fed. II		7	0	0	1
21	Napoli II Ateneo		9	0	0	1
22	Novara "Piemonte O."		3	0	0	1
23	Padova		6	0	0	2
24	Palermo		4	1	0	0
25	Parma		5	0	0	1
26	Pavia		5	0	0	1
27	Perugia		3	0	0	0
28	Pisa		9	0	0	1
29	Roma "La Sapienza" (*)		8	0	0	3
30	Roma "La Sapienza" II Facoltà		8	0	0	2
31	Roma "Tor Vergata"		6	0	0	3
32	Sassari		3	0	0	1
33	Siena		4	0	0	1
34	Torino		6	0	1	2
35	Trieste		3	0	0	1
36	Udine		3	0	0	0

segue *Psichiatria*						
N°	**Università**	**Scuole aggregate**	**Contratti 2009/2010**	**Medici militari: Difesa**	**Medici Ministero Interni**	**10% fabbisogno nazionale di medici S.S.N. fuori rete formativa**
37	Varese "Insubria"		3	0	1	1
38	Verona		7	0	0	1
			186	2	3	34

(*) Ivi comprese le esigenze del polo pontino

Radiodiagnostica						
N°	Università	Scuole aggregate	Contratti 2009/2010	Medici militari: Difesa	Medici Ministero Interni	10% fabbisogno nazionale di medici S.S.N. fuori rete formativa
1	Ancona		10	0	0	1
2	Bari		10	0	0	2
3	Bologna		10	0	0	2
4	Brescia		9	0	0	1
5	Cagliari		8	0	0	1
6	Catania		10	0	0	1
7	Catanzaro		4	0	0	2
8	Chieti		7	0	0	0
9	Ferrara		6	0	0	1
10	Firenze		10	0	0	1
11	Foggia		3	0	0	1
12	Genova		10	0	0	1
13	L'Aquila		7	0	0	1
14	Messina		7	0	0	2
15	Milano		20	0	0	1
16	Milano "Bicocca"		10	0	0	1
17	Milano "S. Raffaele"		5	0	0	1
18	Milano Cattolica		18	0	0	2
19	Modena		8	0	0	1
20	Napoli Fed. II		22	0	0	4
21	Napoli II Ateneo		10	0	1	4
22	Novara "Piemonte O."		8	0	0	2
23	Padova		15	0	0	1
24	Palermo		13	0	0	2
25	Parma		15	0	0	1
26	Pavia		8	0	0	1
27	Perugia		9	0	0	1
28	Pisa		9	0	0	1
29	Roma "La Sapienza" (*)		20	0	0	3
30	Roma "La Sapienza" II Facoltà		9	0	0	2
31	Roma "Tor Vergata"		10	0	0	3
32	Roma Campus		3	0	0	2
33	Sassari		10	0	0	1
34	Siena		9	0	0	1
35	Torino		20	0	0	2
36	Trieste		5	0	0	1
37	Udine		7	0	0	1

segue *Radiodiagnostica*						
N°	Università	Scuole aggregate	Contratti 2009/2010	Medici militari: Difesa	Medici Ministero Interni	10% fabbisogno nazionale di medici S.S.N. fuori rete formativa
38	Varese "Insubria"		6	0	0	1
39	Verona		12	0	0	1
			392	0	1	58

(*) Ivi comprese le esigenze del polo pontino

Radioterapia

N°	Università	Scuole aggregate	Contratti 2009/2010	Medici militari: Difesa	Medici Ministero Interni	10% fabbisogno nazionale di medici S.S.N. fuori rete formativa
1	Bari		4	0	0	1
2	Bologna		4	0	0	0
3	Brescia		4	0	0	0
4	Cagliari		3	0	0	1
5	Catanzaro		3	0	0	1
6	Firenze		5	0	0	0
7	Genova		3	0	0	0
8	L'Aquila		4	0	0	0
		Chieti		0	0	0
9	Milano		5	0	0	0
10	Milano "Bicocca"		4	0	0	0
		Pavia		0	0	1
11	Milano Cattolica		5	0	0	1
12	Napoli Fed. II		3	0	0	1
13	Napoli II Ateneo		3	0	0	1
14	Novara "Piemonte O."		3	0	0	0
15	Padova		4	0	0	2
16	Palermo		6	0	0	0
		Catania		0	0	0
		Messina		0	0	1
17	Parma		5	0	0	1
		Modena		0	0	1
18	Perugia		3	0	0	0
19	Pisa		3	0	0	0
20	Roma "La Sapienza" (*)		6	0	0	1
21	Roma "La Sapienza" II Facoltà		4	0	0	0
22	Roma "Tor Vergata"		3	0	0	0
23	Roma Campus		2	0	0	0
24	Sassari		2	0	0	0
25	Siena		3	0	0	1
26	Torino		4	0	0	1
			98	0	0	15

(*) Ivi comprese le esigenze del polo pontino

Reumatologia

N°	Università	Scuole aggregate	Contratti 2009/2010	Medici militari: Difesa	Medici Ministero Interni	10% fabbisogno nazionale di medici S.S.N. fuori rete formativa
1	Bari		3	0	0	0
		Chieti		0	0	1
		Foggia		0	0	1
2	Bologna		4	0	0	0
		Ancona		0	0	0
		Ferrara		0	0	0
		Modena		0	0	0
3	Cagliari		2	0	0	0
		Sassari		0	0	1
4	Catania		2	0	0	1
		Messina		0	0	0
5	Genova		3	0	0	0
6	Milano		3	0	0	0
7	Milano Cattolica		2	0	0	0
8	Napoli II Ateneo		4	0	0	0
		Napoli Federico II		0	0	1
10	Pavia		3	0	0	0
		Brescia		0	0	0
11	Pisa		5	0	0	0
		Firenze		0	0	0
		Perugia		0	0	0
		Siena		0	0	0
12	Roma "La Sapienza"		4	0	0	0
		Roma "La Sapienza" II Fac.		0	0	0
13	Verona		4	0	0	1
		Padova		0	0	0
		Udine		0	0	0
			39	0	0	6

Scienza dell'alimentazione						
N°	**Università**	**Scuole aggregate**	**Contratti 2009/2010**	**Medici militari: Difesa**	**Medici Ministero Interni**	**10% fabbisogno nazionale di medici S.S.N. fuori rete formativa**
1	Cagliari		2	0	0	0
		Sassari		0	0	0
2	Chieti		3	0	0	1
		Siena		0	0	0
3	Milano		4	0	0	1
		Milano "Bicocca"		0	0	0
		Pavia		0	0	0
4	Modena		3	0	0	0
		Ancona		0	0	0
		Bologna		0	0	0
		Parma		0	0	0
5	Napoli Fed. II		3	0	0	0
		Napoli II Ateneo		0	0	1
6	Padova		3	0	0	0
7	Palermo		1	0	0	0
8	Roma "La Sapienza"		3	0	1	1
9	Roma "Tor Vergata"		3	0	0	0
		Perugia		0	0	0
10	Torino		3	0	0	1
		Genova		0	0	0
			28	0	1	5

Tossicologia medica						
N°	Università	Scuole aggregate	Contratti 2009/2010	Medici militari: Difesa	Medici Ministero Interni	10% fabbisogno nazionale di medici S.S.N. fuori rete formativa
1	Catania		2	0	0	0
		Messina		0	0	0
2	Firenze		5	0	0	1
		Genova		0	0	1
		Modena		0	0	0
		Padova		0	0	1
		Pavia		0	0	0
		Roma "La Sapienza"		0	0	0
			7	0	0	3

Urologia						
N°	**Università**	**Scuole aggregate**	**Contratti 2009/2010**	**Medici militari: Difesa**	**Medici Ministero Interni**	**10% fabbisogno nazionale di medici S.S.N. fuori rete formativa**
1	Bari		3	0	0	0
		Foggia		0	0	0
2	Bologna		5	0	0	0
		Ancona		0	0	1
3	Brescia		3	0	0	0
4	Cagliari		3	0	0	0
		Sassari		0	0	1
5	Catania		4	0	0	0
		Catanzaro		0	0	1
6	Firenze		4	0	0	1
		Siena		0	0	0
7	Chieti		4	0	0	0
		L'Aquila		0	0	1
8	Milano		4	0	0	0
9	Milano S. Raffaele		4	0	0	0
10	Milano Cattolica		2	0	0	1
11	Modena		3	0	0	0
		Parma		0	0	1
12	Napoli Fed. II		6	0	0	0
		Napoli II Ateneo		0	0	1
13	Padova		4	0	0	0
14	Palermo		4	0	0	0
		Messina		0	0	1
15	Pavia		3	0	0	0
16	Perugia		3	0	0	0
17	Pisa		3	0	0	0
18	Roma "La Sapienza"		7	0	0	0
		Roma "La Sapienza" II Facoltà		0	0	1
19	Roma "Tor Vergata"		3	0	0	1
20	Roma Campus		1	0	0	1
21	Torino		5	0	0	0
		Genova		0	0	0
		Novara "Piemonte O."		0	0	1
22	Verona		3	0	0	1
		Trieste		0	0	0
			81	0	0	14

10A02741

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 10 febbraio 2010.

Estensione della validità del riconoscimento di idoneità all'uso in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi dei prodotti assorbenti OP, 048-20, 100, L100, 150, 150S-200, 200, 510, 810, 820, 1900, E112 di cui al DEC/DPN/2351 del 14 dicembre 2006.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 23 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 35 del 12 febbraio 2003, dettante disposizioni per la «Definizione delle procedure per il riconoscimento di idoneità dei prodotti disperdenti ed assorbenti da impiegare in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi», così come modificato dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 24 febbraio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 58 del 1° marzo 2004;

Visto il decreto del direttore generale per la Protezione della Natura DEC/DPN/2351 del 14 dicembre 2006 che riconosce l'idoneità tecnica, ai sensi del citatodecreto direttoriale23 dicembre 2002, all'impiego in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi dei prodotti assorbenti denominati: OP, 048-20, 100, L100, 150, 150S, 150-200, 150S-200, 200, 510, 520, 810, 820, 1900 e E112 della società Zenit Ambiente S.r.l.;

Vista l'istanza prodotta dalla società Zenit Ambiente S.r.l. in data 19 ottobre 2009, diretta ad ottenere una estensione del periodo di validità del riconoscimento di idoneità dei prodotti assorbenti: OP, 048-20, 100, L100, 150, 150S-200, 200, 510, 810, 820, 1900, E112;

Considerato che il riconoscimento di idoneità all'uso in mare di prodotti per la bonifica della contaminazione da idrocarburi petroliferi, ai sensi del decreto direttoriale 23 dicembre 2002, ha durata triennale ed è rinnovabile;

Considerato che gli Enti tecnici di riferimento non hanno segnalato l'introduzione, dalla emanazione del citatodecreto direttorialedel 23 dicembre 2002, di significativi aggiornamenti delle metodologie atte a valutare l'efficacia, la stabilità e la tossicità dei prodotti disinquinanti, e che pertanto la documentazione tecnica necessaria (scheda di identificazione e test di stabilità, di efficacia e di tossicità) relative ai prodotti assorbenti summenzionati ed agli atti di questa Direzione sia da considerarsi ancora valida;

Viste le note dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (nota prot. n. 1705 del 15 gennaio 2010) e dell'istituto Superiore di Sanità (nota prot. n. 1948 del 20 gennaio 2010), che esprimono parere favorevole alla estensione del periodo di validità del riconoscimento di idoneità tecnica dei prodotti assorbenti OP, 048-20, 100, L100, 150, 150S-200, 200, 510, 810, 820, 1900, E112, alla luce di quanto dichiarato dalla società Zenit Ambiente S.r.l. circa le immutate caratteristiche dei suddetti prodotti dalla data del suo riconoscimento di idoneità;

Ritenuto che non ci siano elementi ostativi alla concessione della estensione del periodo di validità del riconoscimento di idoneità tecnica dei prodotti summenzionati;

Decreta:

Art. 1.

La validità del riconoscimento di idoneità all'uso in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi dei prodotti assorbenti OP, 048-20, 100, L100, 150, 150S-200, 200, 510, 810, 820, 1900, E112 di cui al DEC/DPN/2351 del 14 dicembre 2006, è estesa per ulteriori 3 anni dalla data del presente.

Art. 2.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2010

Il direttore generale: COSENTINO

10A02742

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 7 gennaio 2010.

Riconoscimento, al dott. Hanna Ramez, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in gastroenterologia.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza, in data 6 giugno 2005, con la quale il dott. Hanna Ramez, nato a Nazareth (Israele) il 9 gennaio 1957, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in gastroenterologia, rilasciato nell'anno 2005 dal Centro Ospedaliero «Bnei Zion» di Haifa, annesso alla facoltà di medicina del «Technion» di Haifa (Israele), al fine di avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in gastroenterologia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante: «Testo unico delle disposizioni concernenti la di-

sciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394/1999 ed, in particolare, il comma 7, dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici, di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea, in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui al citato art. 49, del decreto n. 394/1999, che nella riunione del 29 settembre 2005, ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa, consistente nel superamento di una prova attitudinale;

Visto l'esito di detta misura compensativa effettuata in data 29 ottobre 2009 e 5 novembre 2009, a seguito della quale il dott. Hanna Ramez è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di specializzazione in gastroenterologia in possesso dell'interessato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo di specializzazione in gastroenterologia, rilasciato nell'anno 2005 dal Centro Ospedaliero «Bnei Zion» di Haifa, annesso alla facoltà di medicina del «Technion» di Haifa (Israele), al dott. Hanna Ramez, nato a Nazareth (Israele) il 9 gennaio 1957, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in gastroenterologia.

2. Il dott. Hanna Ramez, già iscritto all'ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Roma, è autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in gastroenterologia, previa esibizione del presente provvedimento al predetto ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa amministrazione l'avvenuta annotazione.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 2010

Il dirigente generale: LEONARDI

10A02749

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Abilitazione dell'organismo «Istituto Giordano S.p.a.», in Bellaria, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «sicurezza in caso di incendio»

Con provvedimento dirigenziale del 16 febbraio 2010, l'organismo «Istituto Giordano S.p.a.», con sede in Bellaria (Rimini) c.a.p. 47814, via Rossini n. 2, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, di attuazione della direttiva 89/106/CE relativa ai prodotti da costruzione e del decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, è abilitato, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «sicurezza in caso di incendio», all'espletamento dell'attestazione della conformità in materia di prodotti prefabbricati di calcestruzzo, come specificato nel provvedimento medesimo.

Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito internet www.vigilfuoco.it alla sezione «Prevenzione Incendi - Ultime novità».

10A02748

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Annullamento di taluni biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea

I biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea di seguito indicati vengono annullati perché oggetto di furto e non daranno diritto al possessore di reclamare l'eventuale premio:

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MAGICO NATALE"

blocchetto numero	biglietti dal	al
1274170	000	014
1274171	000	014
1274172	000	014
1274173	000	014
1274174	000	014
1549744	000	014
1550794	000	014
1550795	000	014
1550810	000	014
1550811	000	014
1550821	000	014
1550822	000	014
1550823	000	014
1550829	000	014
1550830	000	014
1550831	000	014
1550832	000	014
1555972	000	014
1555973	000	014
1555974	000	014
1555975	000	014
1555976	000	014
1555977	000	014
1574189	000	014
1574190	000	014

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "IL TESORO DEL FARAONE"

blocchetto numero	biglietti dal	al
2493836	000	029
2493837	000	029
2588365	000	029
2588368	000	029
2588369	000	029
2601220	000	029
2601222	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MEGA MILIARDARIO"

blocchetto numero	biglietti dal	al
419154	000	029
419155	000	029
814087	000	029
814088	000	029
820155	000	029
820156	000	029
820157	000	029
820158	000	029
820159	000	029
820160	000	029
820167	000	029
820168	000	029
820169	000	029
820170	000	029
820171	000	029
820172	000	029
824712	000	029
824970	000	029
824971	000	029
824972	000	029
824973	000	029
1402566	000	029
1402567	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "COLPO VINCENTE"

blocchetto numero	biglietti dal	al
6889778	000	029
6889779	000	029
6950787	000	029
6950791	000	029
6950806	000	029
6987978	000	029
6987979	000	029
6991371	000	029
6991372	000	029
6991373	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MILIARDARIO"

blocchetto numero	biglietti dal	al
3339240	000	059
3339241	000	059
3339242	000	059
3339243	000	059
4372755	000	059
4372756	000	059
4372763	000	059
4372764	000	059
4372765	000	059
4372766	000	059

4388591	000	059
4388592	000	059
4388593	000	059
4388594	000	059
4388595	000	059
4388596	000	059
4388597	000	059
4388598	000	059
4388599	000	059
4388600	000	059
4388601	000	059
4388602	000	059
4388631	000	059
4388632	000	059
4388633	000	059
4388634	000	059
4388635	000	059
4388636	000	059
4388637	000	059
4388638	000	059
4388639	000	059
4388640	000	059
4388641	000	059
4388642	000	059
4388643	000	059
4388674	000	059
4388675	000	059
4388696	000	059
4388697	000	059
4388698	000	059
4406801	000	059
4406802	000	059
4406803	000	059
4406804	000	059
4406805	000	059
4406806	000	059
4406815	000	059
4406816	000	059
4406826	000	059
4406827	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
“TURISTA PER SEMPRE”

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
241855	000	059
241856	000	059
241857	000	059
241858	000	059
241859	000	059
241860	000	059
241861	000	059
241862	000	059
241863	000	059
241864	000	059
241865	000	059
241866	000	059
241867	000	059
241868	000	059
241869	000	059
241870	000	059
241871	000	059
241872	000	059
241888	000	059
241889	000	059
241890	000	059
241891	000	059
241892	000	059
241893	000	059
241894	000	059
241895	000	059
241896	000	059
241897	000	059
241898	000	059
241899	000	059
241900	000	059
241901	000	059
241902	000	059
241903	000	059
241904	000	059
241905	000	059
241906	000	059
241907	000	059
241908	000	059
241909	000	059
297902	000	059
297903	000	059
297904	000	059
297905	000	059

297906	000	059
297907	000	059
297908	000	059
297909	000	059
297910	000	059
297911	000	059
301658	000	059
301659	000	059
301660	000	059
301661	000	059
308558	000	059
308559	000	059
308560	000	059
308561	000	059
308562	000	059
308563	000	059
308564	000	059
308565	000	059
308566	000	059
308567	000	059
328900	000	059
328901	000	059
328902	000	059
328903	000	059
328904	000	059
328905	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"AFFARI TUOI"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
2270773	000	099
2270774	000	099
2270776	000	099
2282040	000	099
2282041	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"NUOVO FAI SCOPA"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
1068345	000	149
1070866	000	149
4662415	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"QUADRIFOGLIO D'ORO"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
43986	000	149
43987	000	149
43988	000	149
43989	000	149
207267	000	149
215698	000	149
215699	000	149
216456	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"LA FORTUNA GIRA"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
1982475	000	149
1982476	000	149
1986638	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"NUOVO BATTI IL BANCO"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
3653950	000	149
3673171	000	149
3678668	000	149
3684827	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"OROSCOPO"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
1521887	000	149
1536587	000	149
1565890	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"PORTAFORTUNA"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
1308532	000	299
1312943	000	299

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"PRENDI TUTTO"

blocchetto numero	biglietti dal	al
4662415	000	059
4722542	000	059
4722543	000	059
4854437	000	059
4854438	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"UN MARE DI FORTUNA"

blocchetto numero	biglietti dal	al
746332	000	299

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"L'ALBERO DEI PREMI"

blocchetto numero	biglietti dal	al
879920	000	099
935987	000	099
935988	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"CACCIA AI TESORI"

blocchetto numero	biglietti dal	al
293327	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"DADO MATTO"

blocchetto numero	biglietti dal	al
954307	000	149
991718	000	149
991719	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"IL MERCANTE IN FIERA"

blocchetto numero	biglietti dal	al
913622	000	149

10A02766

Annullamento di biglietti della lotteria nazionale «Sanremo 2010 - La casa viaggiante dei sogni - Anche il carnevale sostiene i sogni».

I biglietti della lotteria Lotteria nazionale «Sanremo 2010 - La casa viaggiante dei sogni - Anche il carnevale sostiene i sogni» di seguito indicati vengono annullati perché oggetto di furto e non daranno diritto all'eventuale possessore di reclamare il premio:

Serie	dal n.	al n.	quantità
B	35561	35580	20
A	11041	11060	20

10A02767

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Genazzano».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda dell'ARSIAL - Regione Lazio, presentata in data 30 luglio 2009, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Genazzano»;

Ha espresso, nella riunione del 15 dicembre 2009, presente il funzionario della regione Lazio, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica al disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «GENAZZANO»

Art. 1.

Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata «Genazzano» è riservata ai vini bianco e rosso che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Base ampelografica

I vini a denominazione di origine controllata «Genazzano» devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell'ambito aziendale la percentuale varietale appresso indicata:

Genazzano bianco:

Malvasia di Candia: minimo 85%;

altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la regione Lazio, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%.

Genazzano rosso:

Ciliegiolo: minimo 85%;

altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione per la regione Lazio, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%.

La base ampelografica dei vigneti, già iscritti all'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata "Genazzano", deve essere adeguata, entro la decima vendemmia successiva alla data di pubblicazione del presente disciplinare di produzione.

Sino alla scadenza, indicata nel precedente comma, i vigneti di cui sopra, iscritti a titolo transitorio all'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata dei vini «Genazzano», potranno usufruire della denominazione medesima.

Art. 3.

Zona di produzione

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Genazzano» devono essere prodotte nella zona compresa nei territori amministrativi delle province di Roma e Frosinone appresso specificate.

Detta zona comprende per intero il comune di Genazzano ed in parte quelli di Olevano Romano, San Vito Romano, Cave, in provincia di Roma e Paliano in provincia di Frosinone ed è così delimitata: da quota 247 sul fiume Sacco, in località Prato Vetto, il limite segue, in direzione sud-est, il confine comunale di Genazzano fino a incrociare quello di Paliano per proseguire lungo questi, verso est, sino a incrociare la strada che si immette sulla strada statale 155 in prossimità del km 22,100 circa (corrispondente attualmente al km 52,700). Segue tale strada e successivamente quella statale per circa 100 m in direzione est, piega quindi in direzione sud, seguendo il sentiero che raggiunge quota 263 sulla strada per la località La Bufola. Da quota 263 prosegue per la strada campestre in direzione sud-ovest fino a raggiungere Ponte Nuovo nella valle Copiccia, per seguire poi verso sud-ovest il corso d'acqua fino a costeggiare, in località Polledrana, la strada all'altezza della quota 240 (Fontana). Segue quindi tale strada in direzione nord-ovest che passa a sud delle mura San Paolo fino a incontrare il confine di Genazzano in prossimità della quota 365. Prosegue lungo tale confine verso sud e successivamente nord-ovest sino a incrociare il fosso di S. Cristina sul confine di Cave, segue poi il corso d'acqua in direzione ovest, fino a quota 247 e poi in direzione nord-ovest, la strada che costeggia a ovest Colle Tocciano e a est Colle Cerreto passando per le quote 258, 299, 343 e da quest'ultima per una retta spezzata in direzione nord raggiunge quota 355 (Colle Empiano) e successivamente il km 15 sulla strada statale 155 da dove prosegue verso nord in linea retta incrociando il confine comunale di Cave. Lungo questi verso nord-ovest, raggiunge quello di Genazzano che segue verso nord sino a incrociare la strada per San Vito Romano al km 28. Lungo tale strada raggiunge il centro abitato di San Vito Romano, lo attraversa e da quota 308 prosegue in direzione nord-est, seguendo una spezzata che passa per le quote 591 e 319 e sul prolungamento va a incrociare il corso d'acqua che confluisce nel fosso della valle. Percorre questi verso sud, supera il confine comunale di Olevano Romano e prosegue lungo il corso d'acqua, che diviene il fiume Sacco, raggiunge quota 247 sul confine di Genazzano da dove è iniziata la delimitazione.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Genazzano» debbono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono perciò da considerarsi idonei, unicamente i vigneti ubicati in collina posti ad altimetria non superiore a 600 m s.l.m.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura debbono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La produzione massima di uva ad ettaro ed il titolo alcolometrico volumico naturale minimo per tipologia di vino, sono le seguenti:

Genazzano bianco:

Produzione uva tonn/ettaro: 14,00;

Titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 10,00% vol;

Genazzano rosso:

Produzione uva tonn/ettaro: 13,00;

Titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 10,50%vol.

La resa per ettaro, anche in annate eccezionalmente favorevoli, dovrà essere riportata al suddetto limite attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione totale non superi del 20% il limite medesimo.

La regione Lazio, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, può stabilire, di anno in anno, un limite inferiore di uva per ettaro, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione debbono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se solo in parte compresi nella zona delimitata.

Nella vinificazione sono ammesse tutte le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le peculiari caratteristiche.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 65% per la produzione del tipo rosso e al 70% per la produzione del tipo bianco. Qualora la resa superi tali limiti l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini a denominazione di origine controllata «Genazzano », all'atto dell'immissione al consumo, devono avere le seguenti caratteristiche:

Genazzano bianco:

colore: bianco paglierino più o meno intenso con riflessi verdognoli;

odore: delicato, più o meno fruttato;

sapore: sapido, vivace, fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

Genazzano rosso:

colore: rosso rubino brillante, vivace, di media intensità;

odore: vinoso, fruttato, fragrante, fresco e delicato;

sapore: vivace, fresco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di modificare con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati, per l'acidità totale e l'estratto secco.

Art. 7.

Etichettatura, designazione e presentazione

Alla denominazione di origine controllata «Genazzano» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «superiore», «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

Sono altresì vietate indicazioni aggiuntive tipo «vecchio», «riserva», «invecchiato» e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CEE in materia.

Sulle bottiglie ed altri recipienti, contenenti i vini a D.O.C. «Genazzano», è obbligatorio l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Confezionamento

È consentito confezionare i vini a denominazione di origine controllata «Genazzano» senza specificazioni aggiuntive, in contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, di capacità non inferiore a 2 litri.

10A02743

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto veterinario «Vetmulin 162 mg/ml» soluzione iniettabile per suini.

Decreto n. 20 del 9 febbraio 2010

Procedura decentrata n. IE/V/0225/001/DC.

Prodotto medicinale per uso veterinario VETMULIN 162 MG/ML soluzione iniettabile per suini.

Titolare A.I.C.: Società Huvepharma NV con sede in Uitbreidingstraat 80 - 2600 Anversa, Belgio.

Produttore responsabile rilascio lotti: Officina Biovet JSC sita in Peshtera (Bulgaria), 39 Petar Rakov Street.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: fiala da 100 ml - A.I.C. n. 104236017.

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: tiamulina 162 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: suini.

Indicazioni terapeutiche:

per il trattamento e la prevenzione della dissenteria suina causata da Brachyspira hyodysenteriae;

per il trattamento della polmonite enzootica causata da Mycoplasma hyopneumoniae, sensibile alla tiamulina, e dell'artrite micoplasmica provocata da Mycoplasma hyosynoviae, sensibile alla tiamulina.

Tempi di attesa: carne e visceri: 21 giorni.

Validità:

del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 30 mesi;

dopo prima apertura del condizionamento primario: 28 giorni.

Qualsiasi residuo di prodotto rimasto nel contenitore deve essere scartato.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: il presente decreto ha efficacia immediata.

10A02739

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Solubenol 100 mg/g» emulsione orale per polli e suini.

Provvedimento n. 22 del 9 febbraio 2010

Procedura di mutuo riconoscimento n. FR/V/0160/001/II/002.

Specialità medicinale per uso veterinario SOLUBENOL 100MG/G emulsione orale per polli e suini - Tutte le confezioni A.I.C. n. 103810.

Titolare A.I.C.: Janssen-Cilag SpA, con sede legale in Cologno Monzese (Milano), via Michelangelo Buonarroti n. 23 - codice fiscale n. 00962280590.

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo II - Modifica stampati.

Si autorizza la modifica del RCP e foglietto illustrativo relativa al punto «Impiego durante la gravidanza, l'allattamento o l'ovodeposizione» che è ora il seguente:

«La sicurezza del prodotto è stata dimostrata nelle galline ovaiole. Il prodotto può quindi essere somministrato a questi animali. Il prodotto può essere usato nelle scrofe in gravidanza. La sicurezza del prodotto non è stata valutata nelle scrofe in allattamento. L'uso del prodotto durante l'allattamento deve essere soggetto alla valutazione del rapporto rischio/beneficio da parte del veterinario responsabile».

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10E02738

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Mamyzin-a»

Provvedimento n. 23 del 9 febbraio 2010

Specialità medicinale per uso veterinario MAMYZIN-A nelle confezioni:

4 iniettori - A.I.C. n. 101117012;

20 iniettori - A.I.C. n. 101117024;

40 iniettori - A.I.C. n. 101117036.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Reggello (Firenze) - Loc. Prulli n. 103/c - codice fiscale n. 00421210485.

Oggetto: Variazione tipo IA: modifica (soppressione) di qualsiasi sito di produzione, controllo e rilascio lotti del prodotto finito.

È autorizzata, la variazione tipo IA della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto concernente l'eliminazione dei seguenti siti produttivi (produzione, controllo e rilascio lotti):

Leo Pharmaceutical Products - Ballerup - Danimarca

Leo Laboratories Limited - Dublin 12 - Irlanda.

Pertanto la produzione, il controllo e rilascio lotti del medicinale veterinario suddetto viene effettuato nel sito, attualmente autorizzato: Lohmann Animal Health GmbH & Co. KG - Heinz-Loohmann-Strasse 4 - 27472 Cuxhaven (Germania).

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A02740

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GUC-057) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.